CAMERA DEI DEPUTATI N. 5650-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

(Relatore: **PIRO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(ANDREOTTI)

E DAL MINISTRO DEL TESORO

(CARLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCOTTI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(MARTELLI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE

(FORMICA)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BODRATO)

E COL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

(VIZZINI)

—

Presentato l'8 maggio 1991

—

Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio

Presentata alla Presidenza il 12 giugno 1991

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nell'edizione milanese di un quotidiano del 7 maggio 1991, si possono leggere le seguenti frasi attribuite al direttore di una banca: « Li riconosci subito, i malavitosi. Ce n'è uno che abita nelle case popolari e ha 16 miliardi in BOT e CCT. Guadagnava in contanti cifre spaventose, impensabili. Mi portava i soldi in banconote da 10 mila e 50 mila, in una busta di plastica, e una volta mi ha portato un centinaio di milioni in un colpo solo. Mi ha chiesto di versarglieli poco alla volta, per non superare il tetto dei venti milioni... Sapete che dai venti milioni scatta l'identificazione obbligatoria: così li ho tenuti io in cassaforte, in un cassetto a parte e ho fatto le operazioni giorno dopo giorno sotto la mia responsabilità.

Non ci sono problemi morali. Per capire come vanno le cose basta partire dal concetto che il compito della banca è uno solo: raccogliere quanto più denaro possibile. Quindi non credo di dire niente di straordinario spiegando che sono due criteri a muovere i responsabili delle agenzie: un funzionario sceglie di far aumentare depositi, oppure di vivere tranquillo. Nella seconda ipotesi, non accetterà quella busta di plastica piena di denaro, manderà quella montagna di soldi ambulante alla concorrenza, che l'accetterà, e farà una figura di pirla con la sede centrale. Invece nella prima ipotesi, che almeno per i più giovani è vincente, il funzionario accetterà i soldi, qualsiasi persona li porti. Accetterà, come ho fatto io, come facciamo tutti, assegni post-datati, e li verserà secondo le date di scadenza. Ecco qua, guardate, ma da lontano... Questo è il foglio dove ho segnato tutti gli assegni post-datati.

Insomma farà tanti altri trucchetti in barba alla legge antiriciclaggio e alle altre misure che servono solo a buttare fumo negli occhi alla gente. Sì, fumo negli occhi: vedete, anche chi evade le tasse, tutta gente a posto che però non può permettersi di versare allo Stato troppi soldi, utilizza qualcuno dei sistemi adottati dalla malavita per ripulire il denaro. E le banche sono d'accordo. Io mi stupisco del vostro stupore. In che mondo vivete ?

Lo sviluppo dell'economia criminale spinge verso l'immersione della contabilità le imprese che sono sotto il giogo del *racket*, come emerge dalle puntuali analisi svolte dalle organizzazioni degli imprenditori.

Ci sono capannoni a perdita di occhio, magazzini di società medie. Hanno il loro giro di conti in nero, lo sappiamo. Ma capita che all'improvviso, senza giustificazioni, vengano in banca e chiedano venti milioni in contanti. Che se ne devono fare ? Ovvio: pagano il *racket*. E ci sono anche quelli che ce lo dicono chiaro e tondo: "Direttore, devo organizzarmi la contabilità in nero per far uscire le mazzette al *racket*". Fanno così, se no come li possono giustificare quegli esborsi ? ».

La comunità internazionale ha preso atto con ritardo degli effetti di contagio dell'economia internazionale che gli Stati Uniti per primi hanno denunciato forse in conseguenza non solo della loro specifica situazione interna rispetto al traffico di droga e alla stessa storia economica dei loro anni trenta, ma forse proprio in virtù della natura più internazionale che domestica dei loro mercati finanziari.

Non viviamo, Onorevoli Colleghi, in un mondo tutto di luci. Ma nemmeno

possiamo rassegnarci a pensare che le tante ombre debbano pesare sempre allo stesso modo o che debbano addirittura prevalere nelle dicotomie della metropoli di Blade Runner o nell'intreccio tra le tre fonti di potere simbolizzate nei film western – la violenza, la ricchezza e la conoscenza – di cui scrive il futurologo Alvin Toffler nel secondo capitolo del suo recente studio sulla dinamica del potere.

Non rassegnarsi, per quanto riguarda lo specifico problema di cui ci stiamo occupando, significa essenzialmente iniziare a dare corpo alle indicazioni uscite dal lavoro dei gruppi nazionali ed internazionali di esperti che si sono occupati del tema, in particolare del GAFI, sul quale abbiamo già avuto modo di soffermarci diffusamente in occasione delle relazioni presentate sulle precedenti versioni del decreto.

L'aggiornamento di più pregnante attualità è però rappresentato dal fatto che il Consiglio Ecofin, nella sua ultima riunione del mese di giugno, ha formalmente approvato la direttiva comunitaria « antiriciclaggio », traducendo in un testo normativo il compromesso del dicembre scorso. Il testo approvato conferma le linee già note, ed il decreto in esame può a tutti gli effetti considerarsi il recepimento della normativa comunitaria citata, anche se, da un punto di vista cronologico, esso è di poco precedente alla direttiva (ma successivo al compromesso del dicembre 1990).

È anche opportuno ribadire che il decreto che la Camera si accinge a convertire in legge rappresenta lo sbocco delle iniziative parlamentari in materia già altre volte ricordate (A.C. n. 4364 a firma Piro, Colucci ed altri; A.C. n. 4178 a firma Umidi Sala ed altri; A.S. n. 2352 a firma Garofalo ed altri; A.S. n. 2282 a firma Chiaromonte, Cabras ed altri), oltre che dell'apposito disegno di legge governativo.

Ciò è comprovato anche dall'arco delle materie di cui si occupa il decreto, tutte in qualche modo connesse con la finalità generale « antiriciclaggio », ma dotate pure di una propria specifica consistenza, e derivanti appunto da previsioni dei progetti di legge citati.

L'ampliamento dalla tematica del riciclaggio ad altre tematiche contigue ma non coincidenti, come la regolamentazione « commistione » degli intermediari finanziari, costituisce uno dei tratti caratterizzanti del provvedimento ed è stato oggetto di un vivo dibattito anche nella pubblicistica.

In particolare, ha destato qualche meraviglia la « commistione » tra tematiche differenti, con argomenti che sono stati oggetto di attenta considerazione durante l'esame in sede referente e che hanno portato ad affinamenti della normativa, su cui si tornerà più diffusamente in seguito.

È opportuno a questo punto dare conto analiticamente degli affinamenti apportati dalla Commissione, in gran parte di carattere tecnico, ma decisivi ai fini dell'efficacia di una normativa così complessa e delicata.

Il primo blocco tematico riguarda le norme intese a « dissuadere » il sistema economico dall'utilizzo del contante come mezzo di pagamento e ad incentivare l'uso di mezzi di pagamento idonei a lasciare traccia (articolo 1 del decreto).

In quest'ambito si è sostituita l'espressione « il trasferimento di somme » con « il trasferimento di denaro contante » al fine di chiarire che la norma intende disciplinare esclusivamente le modalità di circolazione di uno specifico mezzo di pagamento (quello per definizione meno trasparente); con ciò risulta circoscritto l'ambito di applicazione della norma stessa.

In modo particolare occorre sottolineare che la norma non si applica a quei trasferimenti che si realizzano mediante l'istituzione di rapporti creditori o debitori di qualsiasi genere, e fintantoché questi non sbocchino nel definitivo regolamento del rapporto o della serie di rapporti. Sono pertanto da considerare escluse dall'applicazione della norma quelle attività di *clearing* che apposite strutture svolgono in particolare all'in-

terno dei gruppi di imprese, e che sono finalizzate proprio ad evitare che i rapporti tra i membri del gruppo diano luogo ad inutili e costosi movimenti materiali di mezzi di pagamento.

La motivazione economica di tali attività e il circuito ben delimitato dei soggetti che ne usufruiscono garantiscono rispetto alla loro non utilizzabilità a fini di riciclaggio: sarebbe stato pertanto inopportuno introdurre in questi casi inutili pastoie burocratiche. La Commissione ha tuttavia valutato che fosse sufficiente, per conseguire il chiarimento della portata applicativa del provvedimento, la precisazione testé resa in sede interpretativa, e che fosse invece rischioso irrigidire tale precisazione in un formale emendamento, suscettibile forse di applicazioni ultronee rispetto alla volontà del legislatore, con effetti tipici della « eterogenesi dei fini » certo alieni dalle intenzioni del legislatore.

I commi 1-*bis* e 1-*ter* hanno lo scopo di chiarire le modalità applicative della circolazione del contante per il tramite di intermediari abilitati. In particolare si trattava di rispondere in modo esauriente all'interrogativo implicito nell'obbligo di ricorrere ad un intermediario, e cioè: quali conseguenze l'intervento dell'intermediario ha sul rapporto obbligatorio tra le parti, e quale è il contenuto della distinta e specifica obbligazione che l'intermediario assume nei confronti di ciascuna delle parti, il creditore ed il debitore ? In effetti, si trattava di un « buco » nell'impianto della normativa, che avrebbe potuto, se lasciato esclusivamente alla prassi interpretativa, generare una notevole confusione e una diffusa microconflittualità (quanti debitori si sarebbero ritenuti liberati, mentre il creditore sarebbe stato di avviso opposto, e quante di queste controversie avrebbero coinvolto in modo non trasparente l'intermediario ?).

Sempre allo stesso criterio di snellezza e chiarezza applicativa risponde l'esenzione dalla disciplina di quei trasferimenti in cui gli intermediari abilitati intervengono come parte: questi sono infatti per definizione sottoposti a monitoraggio e non sono catalogabili tra le operazioni « opache ».

Il secondo blocco di norme (articoli 2, 3 e 5) costituisce il cuore della normativa antiriciclaggio, e si impernia sul ruolo attivo che viene attribuito agli intermediari finanziari come « antenne » del sistema, lo strumento in qualche misura più adatto a far emergere il fenomeno sotterraneo che si intende ostacolare.

Questo ruolo degli intermediari si scinde a sua volta in due tipi di obblighi.

In primo luogo vi è un generalizzato obbligo di identificazione e registrazione dei dati relativi a determinate operazioni: l'identificazione delle operazioni che danno luogo all'insorgere dell'obbligo è stata lasciata al personale di sportello, che applicherà il criterio della soglia dei 20 milioni in modo non meccanico.

Sono state introdotte deroghe particolari necessarie per una applicabilità agile della normativa al settore assicurativo e alle sue caratteristiche tecniche e contrattuali. Ma soprattutto si è esteso l'obbligo (già previsto dal decreto-legge n. 625/1979 e dalla legge n. 55/1990) a tutte le figure di intermediario finanziario contemplate dal decreto in esame.

Inoltre le modalità di registrazione dei dati vengono trasformate da cartolari in informatiche. A tal proposito, sono stati concessi al settore finanziario tempi congrui per dotarsi di attrezzature adeguate, secondo le prescrizioni che il Ministero del tesoro detterà in sede applicativa.

Si pone a questo punto la questione della cosiddetta « banca-dati centralizzata », cioè della istituzione di un « luogo » addetto alla raccolta della massa dei dati disponibili. Come è noto, si è trattato di una delle questioni più dibattute: il tema si pone tuttavia oggi in termini diversi e maggiormente affinati rispetto alle prime fasi del dibattito, in quanto si tratta oggi di riflettere sulla possibilità di predisporre i singoli archivi informatici ad un utilizzo « trasversale » ma con finalità esclusivamente statistiche, restando esclusa ogni utilizzazione « personalizzata ». Questo tipo di soluzione dovrebbe da un lato assicurare il requisito minimo di non risultare penalizzante per i mercati finanziari italiani, rispetto alla

« concorrenzialità al ribasso delle regole », che è purtroppo un rischio immanente ad ogni processo di armonizzazione internazionale (forse per questo motivo nessuna previsione di banca dati centralizzata è per ora contenuta nella normativa comunitaria).

Dall'altro lato la soluzione accennata sarebbe sufficientemente elastica da permettere una successiva e calibrata dilatazione del ruolo dell'informatica applicata alla lotta al riciclaggio, senza le necessità di nuovi e faticosi interventi legislativi.

Il secondo tipo di utilizzo degli intermediari finanziari come « antenne » del sistema consiste nell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. Si entra qui in un campo particolarmente delicato, in quanto l'oggetto della segnalazione costituisce un possibile reato. Gli emendamenti approvati in Commissione mirano pertanto a chiarire i rapporti e le responsabilità dei soggetti attivi in questa fase preliminare ad ogni procedimento formalizzato che è appunto la segnalazione.

Occorreva evitare che, per una scarsa chiarezza del testo, elementi che sono e devono restare tipici ed esclusivi del procedimento formale in sede giudiziaria, con tutte le sue regole e garanzie, a cominciare da quelle costituzionali, fossero estesi alla fase della segnalazione; quest'ultima non può che essere informale e non condizionata dal successivo eventuale procedimento penale, ma neppure un processo che si conclude con un'assoluzione deve poter retroagire impropriamente sulla fase della segnalazione, coinvolgendo responsabilità dei soggetti attivi in tale fase.

Le modifiche accolte nel testo della Commissione sembrano idonee a realizzare tale obiettivo, chiarendo in particolare che l'obbligo di segnalazione scatta allorché gli elementi conoscitivi a disposizione dei soggetti obbligati rendono fondato l'insorgere di un sospetto di reato. Si è così superata l'ambigua e scorretta formulazione che basava il sospetto su « elementi oggettivi », in quanto l'oggettività degli elementi che fanno sospettare l'esistenza di un reato può essere accertata esclusivamente dall'organo giudiziario a ciò competente, nel rispetto delle garanzie per la parte « sospettata ». E infatti, se il magistrato avesse in seguito accertato i fatti in modo difforme dalla segnalazione, che ne sarebbe stato dell'« oggettività » della segnalazione stessa ?

Tra gli elementi informativi disponibili sono stati inclusi i dati derivanti dall'archivio informatico, ma soltanto per i soggetti che compiono un primo filtro rispetto alle segnalazioni originarie, e cioè per i responsabili delle imprese finanziarie.

Inoltre è stato chiarito che la segnalazione è assistita da un obbligo accessorio alla segretezza verso chiunque e non soltanto verso i soggetti sospettati. Questo al fine di garantire un elementare criterio di garanzia per i sospettati stessi, per i quali il danno economico derivante dalla diffusione di una notizia relativa ad una segnalazione potrebbe rivelarsi altrettanto esiziale di una vera e propria condanna penale.

Un terzo blocco di norme riguarda gli intermediari finanziari ed affronta diversi piani problematici.

In primo luogo occorreva definire gli intermediari titolari degli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione.

L'elenco contenuto nell'articolo 4 è stato oggetto di ripetuti aggiustamenti, in particolare per quanto riguarda le cosiddette « società finanziarie », cioè quelle dedite all'assunzione di partecipazioni. Si era posto il problema relativo alle *holding* di gruppo. Il problema è stato risolto distinguendo appunto i diversi piani su cui si muove la normativa. Infatti, nulla osta a che anche una *holding* di gruppo possa essere abilitata ad operare i trasferimenti di valori, e sia in tal caso soggetta agli obblighi menzionati.

Diverso è invece il discorso per quanto riguarda il sistema di vigilanza e comunque le regole prudenziali, che non possono aver senso se non in relazione a soggetti attivi nel settore dell'intermediazione finanziaria.

La vigilanza è suddivisa in due livelli: vigilanza « cartolare » (di cui all'articolo 6) e regole connesse, e vigilanza « prudenziale », di cui all'articolo 7. La vigilanza di tipo « cartolare » è stata incardinata sul Ministero del tesoro, che si avvale a tal fine dell'Ufficio italiano cambi, titolare anche delle funzioni statistiche accennate in precedenza. La motivazione di questa configurazione organizzativa risiede nel carattere piuttosto automatico di questo tipo di vigilanza. La Banca d'Italia e la CONSOB intervengono in quest'ambito essenzialmente in funzione di segnalazione e di proposta.

Quanto alla vigilanza prudenziale, l'ambito di applicazione della stessa è stato svincolato da ogni criterio meccanico come quello dell'abilitazione ai trasferimenti di valori. Come risultato, la normativa concernente gli intermediari finanziari investe tre piani logicamente e a questo punto anche normativamente distinti: 1) la possibilità di essere abilitati ai trasferimenti di valori e i conseguenti obblighi, già sopra citati; 2) la sottoposizione ad una vigilanza cartolare (sostanzialmente un censimento), e le connesse regole minimali (forma societaria, capitale minimo, ecc.); 3) la sottoposizione (solo nei casi in cui ciò risulta necessario), ad una vera e propria vigilanza prudenziale, con i connessi poteri ispettivi.

È da notare che l'attuale articolo 8 segue quello relativo alla vigilanza prudenziale (articolo 7) ma va logicamente riferito alla vigilanza cartolare (articolo 6): sarà perciò opportuno provvedere a rendere il testo anche formalmente coerente con il criterio logico cui esso ora si informa, e che ha riscontrato – è d'uopo ricordarlo – un amplissimo consenso in Commissione.

Anche dal punto di vista terminologico, si è eliminata l'ambiguità implicita nel termine « società finanziarie », sostituendolo più propriamente con l'espressione « intermediari operanti nel settore finanziario » (infatti non tutte le società finanziarie attive nella realtà economica possono a rigor di termini essere considerate intermediari).

Infine, il decreto reca alcune norme che integrano la materia già trattata, applicandosi a una più ampia platea di soggetti. Si è perciò provveduto a raggruppare queste norme in un apposito Capo (Capo III) onde rendere coerenti i richiami interni al testo. Si tratta di norme tra loro eterogenee, alle quali sono state apportate modifiche atte a renderle al tempo stesso più rigorose ed efficaci.

Per quest'ultimo gruppo di norme, le osservazioni di maggior rilievo riguardano tuttavia alcuni emendamenti ritirati in Commissione in seguito ad una valutazione di dubbia inerenza alle materie regolate dal decreto, secondo la rigorosa giurisprudenza della Presidenza, altrettanto rigorosamente applicata di recente – come si ricorderà – in occasione della conversione di un diverso provvedimento d'urgenza.

Tuttavia, ferme restando le ragioni che hanno portato a questa determinazione, non può essere revocata in dubbio la significatività di tali emendamenti rispetto alla finalità generale della lotta al riciclaggio.

Si tratta infatti di norme intese a rendere penetrante il divieto di operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio non autorizzate dalla Consob, agendo sul pedale della pubblicità delle operazioni stesse e sui poteri di cui è ormai titolare il Garante dell'editoria; inoltre di norme intese a rendere operante l'articolo del codice penale che criminalizza la pratica dei prestiti usurari, adatta a fornire un ovvio e facile canale al riciclaggio di denaro sporco.

Come si sarà notato, siamo in presenza di indispensabili anche se parziali disposizioni di chiusura, che saranno prontamente trasfuse in apposite iniziative legislative, da considerare strettamente collegate in un « pacchetto » unitario alla normativa « antiriciclaggio ».

A conclusione della presente relazione, e rinviando ai dati e alle notizie più particolareggiati contenuti negli allegati sia per un profilo del settore finanziario « residuale » (le cosiddette società finanziarie, su cui ci si è già intrattenuti), sia per un

quadro comparato con i principali paesi sedi di piazze finanziarie, pare opportuno richiamare alcuni dati recenti che, ancorché circoscritti ad una particolare zona territoriale, sembrano adatti ad esemplificare la portata innovativa dell'intervento attuato con il decreto in esame.

Si tratta dei dati relativi alle verifiche e agli accertamenti operati dalla Guardia di Finanza in veste di polizia tributaria in zona Emilia Romagna-Bologna nel periodo gennaio-maggio 1991. Ferma restando la ben diversa pericolosità giuridica e sociale dell'evasione fiscale rispetto al riciclaggio di denaro proveniente da gravissimi reati, una domanda fino ad ora restava senza risposta: quanto del flusso di denaro fatto emergere da quegli accertamenti (per esempio nel settore valutario o del traffico di droga) proveniva in realtà da una attività di riciclaggio ? A questa domanda il decreto che la Camera si accinge a convertire in legge pone le basi per dare una prima risposta.

FRANCO PIRO, *Relatore.*

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 1

PAGINA BIANCA

P R O S P E T T O

Ripartizione, per provincie e per classe, delle imprese finanziarie.

Legenda

COLONNA 1 ISTITUZIONI FINANZIARIE E SOC. DI CONTROLLO

" 2 IMPRESE E SEZIONI PER IL CREDITO SPECIALE

" 3 IMPRESE DI PRESTITI E FINANZIAMENTI

" 4 IMPRESE DI PRESTITI

" 5 IMPRESE DI FINANZIAMENTI

" 6 IMPRESE DI LEASING

" 7 IMPRESE DI FACTORING

" 8 ALTRE IMPRESE DI PRESTITI E FINANZIAMENTI

" 9 SOCIETA' FIDUCIARIE E DI INVESTIMENTI IMMOBILIARI

" 10 SOCIETA' FIDUCIARIE

" 11 SOCIETA' INVESTIMENTI MOBILIARI

" 12 SOCIETA' PER LA GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

" 13 SOCIETA' DI CONTROLLO

" 14 TOTALE

PROVINCE E REGIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PIEMONTE														
Alessandria.	18	1	123		37	15		16	37	1	2		9	259
Asti.....	6		3		9	9	1	3	1		1		1	34
Cuneo.....	7	1	5		9	15	6	86		2	3		1	135
Novara.....	70	2	37			7	1	5	42			1	9	174
Torino.....	314	6	13	6	289	19	2	508	58	20	11	4	122	1.372
Vercelli....	23		8		88	14	3	1	14	1	4		116	272
V. D'AOSTA														
Aosta.....			3		3	7		3	1					17
LOMBARDIA														
Bergamo.....	56	7	191		115	41		1	25	25	89		77	627
Brescia.....	20	4	185	2	75	34	6	9	4	8	10		1	358
Como.....	2	3	448		3	1		1	14			1	9	482
Cremona.....				1				40					11	52
Mantova.....	3		6	2	22	6	2	1	8	1	8		1	60
Milano.....	2.045	42	2.517	11	1.469	77	28	23	54	25	40	19	27	6.377
Pavia.....		3	5					94	1				1	104
Sondrio.....		3		3	4	4		2	1		6		1	24
Varese.....	1		47		102	30	2	56	2	7	97	1	3	348
LIGURIA														
Genova	47	4	133	1	16	9	2	2	97		3	2	13	329
Imperia	1		8		3				11				2	25
La Spezia	7		9		2	12			2					32
Savona	23	1	8		2	14	2		14				2	66
T.ALTO ADIGE														
Bolzano.....	7		62			20								89
Trento.....	39	4	4		8			26	20			1		102
VENETO														
Belluno.....	7				1	2		2	4		1	2		19
Padova.....	78	7	97		21	10	2	4	62		3	2	4	290
Rovigo.....	12	1	1		2	1			6		1		1	25
Treviso.....	13	6	69			68			10			13	180	359
Venezia.....	42	4	28	2	2	7	2	3	70	3	1		4	168
Verona.....	37	2	18	55	119	42	9	2	7	6	10	3	4	314
Vicenza.....	100	2	85		15	17	2	2	104	3	2			332
FRIULI V.G.														
Gorizia.....		2	4		3	2						5		16
Pordenone...	15	1	18	2	17	18	1	1	4		5	2		84
Trieste.....	2		13	2	19	10	1	2	1	3	3	15	3	74
Udine.....	8	3	23		33	49	3	5	4	2		30	2	162

PROVINCE E REGIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
EMILIA R.														
Bologna.....	131	3	12	2	14	63	14	15	193	10	342	2		801
Ferrara.....	1	2	41			14	2	2	25			1		88
Forlì.....	5		2	3	10	26	5	14		4	77	1		147
Modena.....					1			577					1	579
Parma.....	2		75						3	12	88			180
Piacenza....	2	3			36	6			5					52
Ravenna.....	2		70		26	8	1	7	15	1	14		2	146
Reggio E....	3		7			4		213	2				2	231
TOSCANA														
Arezzo.....	7	1	39	1	16	3		9	3		1		1	81
Firenze.....	6	2	5	1	516	40	7	5	158	12	56	2		810
Grosseto....	3	1				16		8	6				4	38
Livorno.....	18	2	8		2	10		1	7				5	53
Lucca.....	4	1	41	3	12	14	1	13					1	90
Massa C.....	1		4		4	7		2	1		7			26
Pisa.....	3	5	3		6	1		25	7				5	55
Pistoia.....	4		30	2	3	9		13	6	1	4		5	77
Siena.....	8	1	14		11	9		2	11			1		57
UMBRIA														
Perugia.....	13		17	1	24	8		5	18		1			87
Terni.....	5	4	4		4	12		1	8	1	1	1		41
MARCHE														
Ancona.....	21	3	13	2	10	10	2	1	1		3	1	57	124
Ascoli P....			7		9	3	2	5	2		7		1	36
Macerata....	17		6		2	5	1	5	6				1	43
Pesaro.....	16		10			12		4	6	1	1	2	4	56
LAZIO														
Frosinone...	6	2	15		6	5		2	5			1		42
Latina.....	1	6	20	2	11	11		6	4		2			63
Rieti.....	2		4			3						1		10
Roma.....	166	44	1.121	3	269	18	6	549	1.444	5	3	10	179	3.817
Viterbo.....	9	1	4		1	5		1	5				3	29
ABRUZZO														
Chieti.....	1	3	32	1	6	3			4		1	1	1	53
L'Aquila....	17		1	2	1	14		1	1	1		6		44
Pescara.....	20	1	11	1	26	10	1	3	2	1		2	9	87
Teramo.....	2	4	9	2	9	6		3	11	2	1	1	1	51
MOLISE														
Campobasso..	1	1	6		4	1		1	7					21
Isernia.....	10	2	1											13

PROVINCE E REGIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
CAMPANIA														
Avellino....		2	7		4	9	1	2	5		3	1		34
Benevento...		1	13			1		1	6				1	23
Caserta.....	4	3						1	5		1		1	15
Napoli.....	158	2	27	18	629	67	4	14	9	1	3	2	3	937
Salerno.....	32	1	13		4	18	9	3	23	1		1	13	118
PUGLIA														
Bari.....	11	12	132	3	13	11	3	5	41	18	6		2	257
Brindisi....	2		6		1	7	1		10					27
Foggia.....	6	1	16	2	3	2		1	17	1				49
Lecce.....	16		9		2			1	20		1			49
Taranto.....	13		41	1	8	1	1		22	1		4		92
BASILICATA														
Matera.....	2	3	7		1	3	1	2	4	2				25
Potenza.....	1		3		3	5		2	2					16
CALABRIA														
Catanzaro...	2		1			1			8				1	13
Cosenza.....	6	3	3			2		1	5					20
Reggio C....	3		1		1	2			4			1	1	13
SICILIA														
Agrigento...	1		3		4	1	1	1						11
Caltaniss...	1					2								3
Catania.....	16	2	44	3	8	9	1	6	10	2		5	2	108
Enna.....			3										1	4
Messina.....														
Palermo.....	13	2	31	6	20	16		4	38	1	1		1	133
Ragusa.....			3		12	5		1	2					23
Siracusa....	3	1	15						1				1	21
Trapani.....	11	5	12	1	13	6		2	7			1		58
SARDEGNA														
Cagliari....	11	5	13	1	12	3	2	1	10		1		1	60
Nuoro.....	1		2		1	7						1		12
Oristano....			1		1			1			1			4
Sassari			12		7	1	1	3	1					25
TOT. ITALIA	3.823	244	6.221	148	4.273	1.096	142	2.443	2.894	185	926	150	914	23.459

ALLEGATO 2

PAGINA BIANCA

Prospetto relativo alla "proliferazione" delle società finanziarie in Italia.

PROVINCE E REGIONI	I SEMESTRE 1988	I SEMESTRE 1989	INCREMENTO PERCENTUALE RISPETTO AL 1988	I SEMESTRE 1990	INCREMENTO PERCENTUALE RISPETTO AL 1989
Alessandria.....	246	248	0,81	260	4,83
Asti.....	36	39	8,33	33	-15,38
Cuneo.....	138	132	-4,34	131	-0,75
Novara.....	150	154	2,66	161	4,54
Torino.....	1.599	1.482	-7,31	1.432	-3,37
Vercelli.....	274	279	1,82	270	-3,32
PIEMONTE	2.443	2.334	-4,46	2.287	-2,01
Aosta.....	12	12	0	16	33,33
VALLE D'AOSTA	12	12	0	16	33,33
Bergamo.....	499	542	8,61	608	12,17
Brescia.....	313	327	4,47	352	7,64
Como.....	==	452	452	490	8,40
Cremona.....	36	42	16,66	52	23,80
Mantova.....	41	43	4,87	51	18,60
Milano.....	5.527	5.799	4,92	6.201	6,93
Pavia.....	77	89	15,58	99	11,23
Sondrio.....	20	24	20	22	-8,33
Varese.....	291	298	2,40	323	8,38
LOMBARDIA	6.804	7.616	11,93	8.198	7,64
Genova	263	291	10,64	311	6,87
Imperia	25	23	-8	23	0
La Spezia	29	35	20,68	34	-2,85
Savona	36	42	16,66	54	28,57
LIGURIA	353	391	10,76	422	7,92
Bolzano.....	81	84	3,70	85	1,19
Trento.....	215	108	-49,76	100	-7,40
TRENTINO ALTO-AD	296	192	-35,13	185	-3,64
Belluno.	15	19	26,66	19	0
Padova.....	217	232	6,91	253	9,05
Rovigo.....	18	19	5,55	23	21,05
Treviso.....	247	290	17,40	316	8,96
Venezia.....	155	156	0,64	167	7,05
Verona.....	262	273	4,19	299	9,52
Vicenza.....	296	296	0	317	7,09
VENETO	1.210	1.285	6,19	1.394	8,48

PROVINCE E REGIONI	I SEMESTRE 1988	I SEMESTRE 1989	INCREMENTO PERCENTUALE RISPETTO AL 1988	I SEMESTRE 1990	INCREMENTO PERCENTUALE RISPETTO AL 1989
Gorizia.....	9	11	22,22	13	18,18
Trieste.....	58	71	22,41	70	-1,40
Udine.....	116	136	17,24	148	8,82
Pordenone.....	47	55	17,02	73	32,72
FRIULI VENEZIA G.	**230**	**273**	**18,69**	**304**	**11,35**
Bologna.....	713	742	4,06	791	6,60
Ferrara.....	79	80	1,26	84	5
Forlì.....	118	135	14,40	141	4,44
Modena.....	518	549	5,98	558	1,63
Parma.....	168	186	10,71	186	0
Piacenza.....	37	44	18,91	54	22,72
Ravenna.....	72	111	54,16	139	25,22
Reggio Emilia.....	165	197	19,39	214	8,62
EMILIA ROMAGNA	**1.870**	**2.044**	**9,30**	**2.167**	**6,01**
Arezzo.....	71	75	5,63	78	4
Firenze.....	614	673	9,60	769	14,26
Grosseto.....	42	49	16,66	41	-16,32
Livorno.....	48	44	-8,33	49	11,36
Lucca.....	86	82	-4,65	87	6,09
Massa Carrara.....	17	27	58,82	25	-7,40
Pisa.....	55	58	5,45	58	0
Pistoia.....	66	70	6,06	75	7,14
Siena.....	44	51	15,90	53	3,92
TOSCANA	**1.043**	**1.129**	**8,24**	**1.235**	**9,38**
Perugia.....	69	69	0	77	11,59
Terni.....	36	42	16,66	39	-7,14
UMBRIA	**105**	**111**	**5,71**	**116**	**4,50**
Ancona.....	115	115	0	120	4,34
Ascoli Piceno.....	35	37	5,71	35	-5,40
Macerata.....	31	32	3,22	43	34,37
Pesaro.....	39	42	7,69	56	33,33
MARCHE	**220**	**226**	**2,72**	**254**	**12,38**
Frosinone.....	16	21	31,25	39	85,71
Latina.....	43	55	27,90	60	9,09
Rieti.....	5	5	0	7	40
Roma.....	==	634	.634	804	26,81
Viterbo.....	29	30	3,44	28	-6,66
LAZIO	**93**	**745**	**701,07**	**938**	**25,90**
Chieti.....	32	33	3,12	50	51,51
L'Aquila.....	37	34	-8,10	48	41,17
Pescara.....	74	80	8,10	84	5
Teramo.....	30	39	30	48	23,07
ABRUZZO	**173**	**186**	**7,51**	**230**	**23,65**
Campobasso.....	16	16	0	24	50
Isernia.....	6	7	16,66	12	71,42
MOLISE	**22**	**23**	**4,54**	**36**	**56,52**

PROVINCE E REGIONI	I SEMESTRE 1988	I SEMESTRE 1989	INCREMENTO PERCENTUALE RISPETTO AL 1988	I SEMESTRE 1990	INCREMENTO PERCENTUALE RISPETTO AL 1989
Avellino.....	25	34	36	38	11,76
Benevento.....	19	21	10,52	23	9.53
Caserta.....	13	14	7,69	15	7,14
Napoli.....	610	695	13,93	878	26,33
Salerno.....	100	105	5	107	1,90
CAMPANIA	767	869	13,29	1.061	22,09
Bari.....	256	257	0,39	255	-0,77
Brindisi.....	23	27	17,39	27	0
Foggia.....	43	48	11,62	50	4,16
Lecce.....	42	44	4,76	47	6,81
Taranto.....	94	92	-2,12	92	0
PUGLIA	454	468	3,08	471	0,64
Matera.....	18	18	0	22	22,22
Potenza.....	6	7	16,66	11	57,14
BASILICATA	24	25	4,16	33	32
Catanzaro.....	16	14	-12,50	13	-7,14
Cosenza.....	18	15	-16,66	18	20
Reggio Calabria...	8	10	25	11	10
CALABRIA	42	39	-7,14	42	7,69
Agrigento.....	5	10	100	12	20
Caltanissetta.....	==	==	==	==	==
Catania.....	91	97	6,59	108	11,34
Enna.....	4	4	0	4	0
Messina.....	==	==	==	==	==
Palermo.....	108	116	7,40	131	12,93
Ragusa.....	18	19	5,55	22	15,78
Siracusa.....	12	22	83,33	22	0
Trapani.....	35	48	37,14	58	20,83
SICILIA	273	316	15,75	357	12,97
Cagliari.....	37	44	18,91	52	18,18
Nuoro.....	3	7	133,33	10	42,85
Sassari.....	4	19	375	25	31,57
Oristano.....	2	4	100	5	25
SARDEGNA	46	74	60,86	92	24,32
TOTALE ITALIA	16.480	18.358	11,39	19.838	8,06

N.B. Mancano i dati relativi alle provincie di Messina e Caltanissetta e, relativamente al I semestre 1988, quelli delle provincie di Como e Roma, in quanto non inseriti nel sistema CERVED.

L'elaborato riguarda la classe ISTAT 813.

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 3

PAGINA BIANCA

P R O S P E T T O

Rapporto tra società finanziarie ed altri indici numerici.

PROVINCE E REGIONI	TOT. IMPRESE FINANZIARIE AL 30.6.90	POPOLAZIONE AL 31.12.88 (migliaia)	IMPIEGHI BANCARI AL 31.12.88 (miliardi)	DEP. BANCARI AL 31.12.88 (miliardi)	REDDITO PRO CAPITE (milioni)	SPORTELLI PER 10.000 ABITANTI
Alessandria.....	259	447	2.667.342	5.754.247	19.146	
Asti.....	34	210	1.180.013	2.650.767	19.932	
Cuneo.....	135	546	3.606.302	7.548.779	19.265	
Novara.....	174	501	2.443.405	6.015.307	22.204	
Torino.....	1.372	2.280	16.881.031	29.089.836	20.126	
Vercelli.....	272	382	2.985.210	5.101.629	22.406	
PIEMONTE	2.246	4.366	29.763.303	56.160.565	20.513	3,1
Aosta.....	17	115	484.135	1.740.365	21.641	
VALLE D'AOSTA	17	115	484.135	1.740.365	21.641	4
Bergamo.....	627	920	7.567.728	11.939.689	22.200	
Brescia.....	358	1.036	8.733.319	13.045.102	21.974	
Como.....	482	788	5.842.439	10.653.575	21.588	
Cremona.....	52	328	2.840.973	4.628.007	23.907	
Mantova.....	60	371	3.583.246	5.012.130	23.723	
Milano.....	6.377	3.985	66.653.155	72.566.425	24.006	
Pavia.....	104	498	2.741.762	7.462.325	21.624	
Sondrio.....	24	176	1.071.720	2.408.928	20.409	
Varese.....	348	796	6.092.115	10.254.363	22.556	
LOMBARDIA	8.432	8.899	105.126.457	137.970.544	22.443	3,2
Genova	329	993	7.993.072	13.167.981	21.128	
Imperia	25	221	813.977	2.428.503	18.717	
La Spezia	32	233	1.717.752	2.368.841	18.829	
Savona	66	291	1.475.669	3.399.346	19.953	
LIGURIA	452	1.738	12.000.370	21.364.671	19.656	3,1
Bolzano.....	89	438	3.494.608	6.914.056	20.054	
Trento.....	102	446	3.444.463	7.277.784	20.413	
TRENTINO ALTO-AD	191	884	6.939.071	14.191.840	20.233	7
Belluno.	19	215	892.432	2.335.087	19.413	
Padova.....	290	819	6.932.699	10.529.103	19.374	
Rovigo.....	25	249	1.168.272	2.480.287	19.264	
Treviso.....	359	737	5.845.523	8.060.052	19.284	
Venezia.....	168	834	4.756.929	8.131.885	18.357	
Verona.....	314	786	6.942.992	10.159.186	21.255	
Vicenza.....	332	741	5.998.619	8.615.584	21.320	
VENETO	1.507	4.381	32.537.466	50.311.184	19.752	2,9
Gorizia.....	16	140	893.652	1.499.108	21.055	

OVINCE E REGIONI	TOT. IMPRESE FINANZIARIE AL 30.6.90	POPOLAZIONE AL 31.12.88 (migliaia)	IMPIEGHI BANCARI AL 31.12.88 (miliardi)	DEP. BANCARI AL 31.12.88 (miliardi)	REDDITO PRO CAPITE (milioni)	SPORTELLI PER 10.000 ABITANTI
ieste.....	74	266	2.063.333	4.175.311	23.743	
ine.....	162	529	4.199.475	6.386.482	18.324	
rdenone.....	34	278	1.961.377	3.276.382	18.623	
RIULI VENEZIA G.	336	1.207	9.118.337	15.337.783	20.436	3,6
logna.....	301	913	10.363.399	15.347.361	23.630	
rrara.....	88	368	2.094.383	3.671.396	19.708	
rli.....	147	609	4.220.317	7.360.764	21.269	
ena.....	579	898	6.372.435	8.345.067	22.174	
rma.....	180	395	4.056.547	5.870.661	21.258	
cenza.....	52	271	2.161.836	4.179.985	20.122	
venna.....	146	352	3.327.762	4.617.748	19.865	
ggio Emilia.....	231	413	3.723.928	5.205.713	20.874	
EMILIA ROMAGNA	2.224	3.921	36.320.607	55.499.695	21.100	3,8
rezzo.....	81	314	2.252.891	4.372.380	20.290	
renze.....	810	1.195	14.218.738	18.792.365	20.285	
rosseto.....	38	220	1.086.537	2.309.452	16.282	
vorno.....	53	343	2.023.585	3.150.568	18.929	
rca.....	90	382	3.088.656	4.787.581	18.804	
ssa Carrara.....	26	205	1.090.500	1.872.251	15.099	
sa.....	55	388	3.086.157	4.587.198	20.136	
stoia.....	77	266	2.165.492	3.638.230	18.939	
ena.....	57	252	1.811.589	3.596.087	17.723	
TOSCANA	1.287	3.565	30.854.145	47.106.132	18.438	3,5
rugia.....	87	594	4.233.222	6.604.532	16.627	
rni.....	41	226	846.230	1.856.402	15.363	
UMBRIA	128	820	5.079.452	8.460.934	15.995	3,2
rona	124	437	4.588.285	3.039.662	19.085	
scoli Piceno.....	36	361	3.749.617	2.057.852	16.281	
cerata.....	43	295	2.987.796	1.535.256	18.225	
saro.....	56	336	4.285.489	2.380.577	17.171	
MARCHE	259	1.429	15.611.187	9.013.347	17.690	3,4
rosinone.....	42	483	3.069.020	1.308.963	15.761	
tina.....	63	471	3.334.535	1.792.329	19.975	
eti.....	10	146	1.139.137	526.666	19.734	
ma.....	3.817	3.778	55.195.715	41.570.778	20.247	
terbo.....	29	278	2.645.308	1.244.377	17.538	
LAZIO	3.961	5.156	65.383.715	46.443.113	18.651	2,3
ieti.....	53	387	2.413.949	1.236.333	13.913	
'Aquila.....	44	299	2.304.469	1.182.823	16.903	
scara.....	87	295	2.530.266	1.513.107	14.219	
ramo.....	51	282	2.493.901	1.262.485	14.765	
ABRUZZO	235	1.263	9.742.585	5.194.748	14.950	2,5
mpobasso.....	21	241	1.478.152	760.905	12.637	
sernia.....	13	94	396.771	164.914	13.235	
MOLISE	34	335	1.874.923	925.819	12.936	1,8

OVINCE E REGIONI	TOT. IMPRESE FINANZIARIE AL 30.6.90	POPOLAZIONE AL 31.12.88 (migliaia)	IMPIEGHI BANCARI AL 31.12.88 (miliardi)	DEP. BANCARI AL 31.12.88 (miliardi)	REDDITO PRO CAPITE (milioni)	SPORTELLI PER 10.000 ABITANTI
llino.....	34	451	2.527.481	1.531.647	11.665	
evento.....	73	300	1.703.921	566.491	11.286	
erta.....	15	819	3.323.299	1.282.280	11.308	
oli.....	937	3.138	21.742.535	9.305.979	11.137	
lermo.....	118	1.066	6.420.904	3.260.144	11.788	
CAMPANIA	1.127	5.773	35.718.240	15.946.541	11.436	1,2
ri.....	257	1.531	11.689.586	7.360.777	12.906	
indisi.....	17	410	2.294.189	1.023.565	11.486	
ggia.....	49	703	3.984.647	2.186.798	11.909	
ce.....	49	815	4.530.895	2.524.187	10.561	
anto.....	92	601	3.140.592	1.719.988	13.307	
PUGLIA	474	4.060	25.640.009	14.815.315	12.033	1,7
tera.....	25	209	1.391.042	837.185	11.918	
enza.....	16	413	2.444.174	1.527.145	10.035	
BASILICATA	41	622	3.835.216	2.364.330	10.976	2,4
anzaro.....	13	776	3.359.039	1.732.424	9.588	
enza.....	20	783	3.704.588	2.112.832	9.885	
gio Calabria...	13	593	2.982.553	1.343.053	9.095	
CALABRIA	46	2.151	10.046.180	5.188.309	9.522	1,4
rigento.....	11	493	2.735.358	1.269.324	9.048	
ltanissetta.....	3	295	1.643.882	822.556	11.510	
tania.....	108	1.077	6.329.603	4.087.479	12.137	
na.....	4	198	863.378	445.646	9.392	
ssina.....		694	3.794.804	2.268.791	12.137	
lermo.....	133	1.264	9.007.836	6.138.789	11.625	
gusa.....	23	292	1.647.457	923.925	11.507	
racusa.....	21	412	1.912.132	1.321.449	13.779	
pani.....	58	439	2.806.541	1.924.432	11.502	
SICILIA	361	5.164	30.740.991	19.202.391	11.404	2,4
gliari.....	60	767	5.785.522	2.152.376	12.408	
ro.....	12	277	1.444.965	516.774	11.098	
ssari.....	25	452	3.325.609	1.835.321	15.033	
istano.....	4	160	970.529	353.194	11.103	
SARDEGNA	101	1.656	11.526.625	4.857.665	12.410	1,2
TALE ITALIA	23.459	57.505	618.263.384	392.180.985	17.382	2,7

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 4

PAGINA BIANCA

CONFIGURAZIONE DEL REATO DI RICICLAGGIO: PROFILI COMPARATI

STATI UNITI.

L'« Anti-Drug Abuse Act » del 1986, nel Titolo I — sottotitolo H denominato « Money Laundering Control Act » — ha individuato due nuove figure di reato: il riciclaggio di « strumenti monetari » (par. 1956 USCS) e la « partecipazione ad operazioni monetarie su beni derivanti da attività illecite specifiche » (par. 1957 USCS).

Il reato di riciclaggio di strumenti monetari è commesso da ogni individuo o istituzione finanziaria che, sapendo che una determinata operazione finanziaria riguarda i proventi di « qualunque tipo » di attività criminosa, partecipi (o tenti di partecipare) a questa operazione ed essa sia effettivamente riferita a « proventi » di specificate attività illecite. Sotto il profilo soggettivo si richiede espressamente l'intenzione di favorire l'esecuzione di specifiche attività illecite o la conoscenza che l'operazione sia volta a nascondere o dissimulare la natura o la proprietà dei proventi (*).

Peraltro è sufficiente la consapevolezza che si tratti di proventi derivanti da « qualunque tipo » di attività criminosa, a prescindere dal fatto che si conosca o meno la provenienza da specificate attività illecite.

Per quanto attiene alla condotta la fattispecie risulta particolarmente ampia, giacché le attività illecite « specificate » sono definite in modo da comprendere molti reati federali e includono quasi tutte le attività criminose finanziarie e quelle legate al traffico di stupefacenti, il « racket », lo spionaggio e persino la violazione di altre disposizioni di legge come l'« Export Administration Act » e l'« Arms Export Control Act ».

Anche il concetto di operazione finanziaria è molto ampio (par. 1956) ed è riferito a quasi tutte le forme di trasferimento di somme tra le quali, per quanto riguarda le banche, rientrano i trasferimenti elettronici di fondi e qualsiasi forma di pagamento, anche in occasione di costituzione o movimentazione di depositi.

(*) Analogo reato è commesso da chi « consapevolmente » trasporti (o tenti di trasportare) attraverso le frontiere degli Stati Uniti qualsiasi strumento monetario che rappresenti il provento di specifiche attività illecite.

Nel caso di reati di riciclaggio che avvengano all'estero, l'« Act » attribuisce ai tribunali degli Stati Uniti una giurisdizione extra-territoriale se si verificano entrambe le seguenti condizioni:

l'attività criminosa sia commessa da un cittadino statunitense o avvenga, in parte, sul territorio federale;

l'operazione superi l'importo di 10 mila dollari.

Le sanzioni indicate dall'« Act » per il reato di « money laundering » consistono in una multa di 500 mila dollari o dell'importo corrispondente a due volte il valore dei proventi che l'operazione comporta, e in una pena detentiva fino a 20 anni. Sono anche previste sanzioni civili di ammontare pari alla maggiore somma tra quella derivante dall'attivita criminosa e l'importo di 10 mila dollari.

La seconda fattispecie di reato, « partecipazione ad operazioni monetarie su beni derivanti da attività illecite specifiche » (par. 1957), punisce chi « consapevolmente » intraprenda o tenti di intraprendere una « transazione » monetaria relativa a beni — di valore superiore a 10 mila dollari — derivanti da specifiche attività illecite.

Questo reato, che si sovrappone a quello di « money laundering », è stato oggetto di una forte opposizione, nel processo di formazione dell'« Act », ed è stato inteso come una norma diretta specificamente alle istituzioni finanziarie.

La transazione monetaria viene definita in modo da includere qualsiasi operazione su strumenti monetari che coinvolga un'istituzione finanziaria. Le specifiche attività illecite sono le stesse di cui al par. 1956 e presentano la stessa ampiezza.

Sotto il profilo soggettivo, a differenza del precedente, il reato di cui al par. 1957 richiede — oltre ad un ammontare minimo — per la rilevanza penale dell'attività la sola conoscenza della specifica origine criminosa dell'oggetto della transazione. Non è necessario invece, che ricorrano gli elementi dell'« intenzione » (di promuovere l'esecuzione di specificate attività illecite) o della « conoscenza » di un disegno criminoso (occultamento o dissimulazione della natura o della proprietà dei proventi).

Per quanto riguarda le violazioni di questo paragrafo, la giurisdizione dei tribunali degli Stati Uniti è extra-territoriale se l'imputato è un cittadino statunitense.

Le sanzioni previste consistono in una sanzione pecuniaria di 250 mila dollari (500 mila per le istituzioni) o del doppio valore dell'operazione, e in una pena detentiva fino a 10 anni.

REGNO UNITO.

In Gran Bretagna la legge che configura come reato il riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di stupefacenti è il « Drug Trafficking Offences Act » (DTOA) del 1986.

Le disposizioni più rilevanti del DTOA, per quanto riguarda le banche e le altre istituzioni finanziarie, sono contenute nella sezione 24 della legge.

Si considera reato l'assistenza prestata a chiunque sia conosciuto o sospetto come trafficante di stupefacenti, per consentirgli di conservare i proventi dell'attività criminosa, dovunque questa sia stata svolta.

Più in particolare, il DTOA prevede che commetta reato chiunque, sapendo o sospettando che una persona sia coinvolta nel traffico di stupefacenti, ponga in essere una delle seguenti condotte:

consenta la conservazione o il controllo dei proventi dell'attività criminosa;

metta fondi a disposizione del trafficante;

gli presti aiuto nell'investimento delle somme derivanti dai reato (articolo 24, DTOA).

Le sanzioni previste, nel caso in cui il rito sia formale, consistono nella pena detentiva fino a 14 anni, in una pena pecuniaria non precisata o in ambedue le misure.

Le sezioni 27 e 28 della legge prevedono che le autorita interessate (polizia o Dogana) abbiano il potere di richiedere a chiunque, comprese le istituzioni finanziarie, di fornire informazioni o documenti in loro possesso e di perquisire locali, quando vi siano ragionevoli sospetti di traffico di droga a carico di una specifica persona e si ritenga che il materiale di cui si tratta possa aiutare le indagini.

È inoltre considerato un illecito qualsiasi divulgazione di notizie (ad esempio, ai clienti) che possa compromettere le indagini e che provenga da chiunque sia stato interessato dalle autorità competenti nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 28 e 31 dell'Act. del DTOA.

La sanzione, in questo caso, prevede la pena pecuniaria la pena detentiva fino a 5 anni o entrambe le misure.

Ulteriori disposizioni volte alla prevenzione del riciclaggio di proventi derivanti da altre forme di attività criminose sono contenute nel « Criminal Justice Act » del 1988 e nel « prevention of Terrorism Bill » del 1989.

In particolare l'articolo 71 del « Criminal Justice Act » (CJA) del 1988 dispone che il tribunale possa congelare i proventi di un'attività criminosa diversa dal traffico di droga, purché non inferiori a 10.000 sterline e l'articolo 98 consente deroghe al segreto professionale qualora qualsiasi soggetto riveli ad un agente impiegato nel Servizio centrale di polizia il sospetto o il convincimento che dei beni derivino da reati legati al traffico di stupefacenti.

Il « Terrorism Bill » propone che sia considerata un illecito la facilitazione delle attività dei terroristi. Le disposizioni di questa normativa ripropongono lo schema del DTOA e prevedono il sequestro dei proventi che derivano dal terrorismo e dalle altre disponibilità finalizzate all'esecuzione di questa attività criminosa. La prevenzione del « money laundering » dovrebbe essere affidata al potere della polizia di ottenere informazioni, perquisire locali, congelare fondi in base a motivi di sospetto, imporre a chi gestisca tali fondi l'obbligo di riferire eventuali sospetti, consentendo deroghe alle disposizioni sul segreto professionale.

FRANCIA.

La legge n. 90-614 del 12 luglio 1990, relativa alla partecipazione degli organismi finanziaria alla lotta contro il riciclaggio dei capitali provenienti dal traffico di stupefacenti, fa richiamo alle norme giuridiche che sanzionano penalmente il reato in esame, contenute nel codice della sanità (articolo L. 627) e nel codice delle dogane (articolo 415).

L'articolo L. 627, introdotto nel codice della sanità pubblica con legge del 1970 relativa alla lotta contro la tossicodipendenza, punisce al terzo comma (aggiunto con legge n. 87-1157 del 31 dicembre 1987) chiunque abbia facilitato o tentato di facilitare, in modo fraudolento, la « giustificazione menzognera » circa l'origine di proventi o di beni provenienti da reati in materia di stupefacenti, o abbia scientemente apportato il proprio aiuto ad operazioni di piazzamento, dissimulazione o conversione dei proventi dei medesimi reati.

La sanzione prevista è la detenzione da due a 10 anni e un'ammenda da 5.000 a 500.000 franchi, o una soltanto delle due pene. Le pene potranno essere irrogate anche allorquando i diversi atti che costituiscono elementi dell'infrazione siano stati commessi in paesi diversi.

La fattispecie di reato considerata presenta sotto il profilo dell'ambito applicativo una estensione piuttosto ristretta, in quanto criminalizza il riciclaggio di beni provenienti esclusivamente da reati inerenti il traffico degli stupefacenti.

Parimenti circoscritta risulta l'ipotesi di reato individuata dall'articolo 415 del codice delle dogane, inserito con la legge finanziaria per il 1989.

La norma punisce coloro i quali, attraverso l'esportazione, l'importazione, la cessione, la compensazione avanno proceduto o tentato di procedere ad una operazione finanziaria tra la Francia e l'estero relativa a fondi di cui questi soggetti conoscano direttamente o indirettamente la provenienza da infrazioni contro la legislazione in materia di stupefacenti.

La pena prevista è la detenzione da due a dieci anni, la confisca delle somme relative all'infrazione o delle somme rinvenute presso i colpevoli per altre pronunce e un'ammenda per un ammontare da uno a cinque volte la somma per la quale si è contestata l'infrazione.

Anche in questo caso la fattispecie è limitata al riciclaggio di denaro proveniente da infrazioni in materia di stupefacenti.

Vi è da sottolineare, sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, l'equiparazione tra consumazione e tentativo.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo è richiesta la conoscenza diretta o indiretta della provenienza illecita dei beni.

SVIZZERA.

Nell'ambito dell'ordinamento giuridico svizzero il reato di riciclaggio è stato introdotto per la prima volta nel 1990, attraverso una modifica apportata al codice penale.

In questo modo anche la Svizzera si è dotata di puntuali disposizioni di legge nel settore del riciclaggio. L'unanimità del voto con cui è stata approvata la legge e la rapidità dell'*iter* legislativo, sottolineano la preoccupazione della classe dirigente elvetica di fugare i sospetti che incombono sulla piazza finanziaria svizzera e che sono stati accentuati da scandali recenti (caso Kopp).

La modifica del 23 marzo 1990 configura due distinte fattispecie di reato: il « riciclaggio di denaro » (articolo 305-*bis* codice penale) e la « carente diligenza in operazioni finanziarie » (articolo 305-*ter* codice penale).

Nella prima ipotesi la condotta criminosa consiste nel comportamento di chi compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine.

La morma prevede un inasprimento della pena qualora sussistano particolari circostanze aggravanti così configurate nel secondo comma dell'articolo 305-*bis:*

a) l'aver agito come membro di una organizzazione criminale;

b) l'aver agito come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;

c) l'aver realizzato una grossa cifra di affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.

In chiusura l'articolo 305-*bis* prevede che l'autore sia punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.

In ordine all'ampiezza della fattispecie di reato, occorre evidenziare come l'ambito applicativo della norma appaia piu circoscritto rispetto alla configurazione contenuta in un emendamento presentato (dal radicale ticinese Salviani) durante l'*iter* di approvazione della legge. L'emendamento intendeva rendere più incisive le nuove norme, prevedendo la punibilità del riciclaggio non solo nel caso in cui il denaro provenga direttamente da una attività illecita, ma anche quando esso sia comunque proprietà di un'organizzazione criminale senza bisogno di provare il nesso specifico con un determinato reato. I deputati hanno tuttavia respinto l'emendamento.

Per la seconda ipotesi di reato, contemplata dal nuovo articolo 305-*ter* del codice penale, si rinvia all'allegato 5.

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 5

PAGINA BIANCA

REGISTRAZIONE DEI TRASFERIMENTI MONETARI E SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI: PROFILI COMPARATI

STATI UNITI.

Il « Bank Secrecy Act » del 1970 prevede varie segnalazioni di seguito elencate che le istituzioni finanziarie o altri soggetti devono effettuare relativamente ad operazioni in valuta nazionale ed estera.

Il Ministro del Tesoro ha emanato regolamenti che specificano gli obblighi contenuti nella legge.

Dichiarazione delle operazioni in moneta nazionale.
(Titolo 31 USC par. 5313).

Quando le banche e le istituzioni finanziarie nazionali (intese in senso ampio, Titolo 31 USC par. 5312a2), partecipano ad operazioni di pagamento, ricezione o trasferimento di somme in moneta legale statunitense o di altri strumenti monetari (secondo la definizione del Titolo 31 USC par. 5312a3) previsti dal Ministro del Tesoro, per un ammontare e nei casi prescritti dal Ministro stesso, l'istituzione e ogni altro partecipante all'operazione che il Ministro indichi devono inoltrare una dichiarazione dell'operazione secondo le modalità stabilite dal Ministro del Tesoro.

Il Ministro del Tesoro può indicare un'istituzione finanziaria nazionale come destinataria, per conto del Governo degli Stati Uniti, delle dichiarazioni di cui al punto precedente.

Se il Ministro del Tesoro ritiene che esistano ragionevoli motivi per estendere gli obblighi di segnalazione, può disporre in tal senso nei confronti delle istituzioni finanziarie nazionali situate in una determinata area geografica.

Regolamenti del Tesoro.

Le istituzioni finanziarie, diverse dalle case da gioco o dagli uffici postali (per le quali sono dettate disposizioni specifiche), devono dare notizia ogni deposito, prelievo, cambio di valuta (come

definita dal par. 103.11, lettera e) (*) o altri pagamenti o trasferimenti effettuati dalla, tramite la, o alla istituzione finanziaria stessa e relativi ad operazioni in valuta superiori ai 10.000 dollari.

Disposizioni particolari sono dettate per il caso di una pluralità di operazioni strettamente connesse che superino complessivamente i 10 mila dollari; in tal caso le operazioni vengono considerate unitariamente.

La dichiarazione deve essere effettuata entro 15 giorni dall'operazione e diretta al Commissioner of Internal Revenue (presso il Tesoro), su moduli stabiliti dal Ministro del Tesoro.

Una copia della dichiarazione deve essere conservata dalla istituzione finanziaria per 5 anni.

Dichiarazione di operazioni con istituzioni finanziarie straniere.
(Titolo 31 USC par. 5314).

I cittadini residenti negli Stati Uniti o coloro che si trovino negli USA per svolgere qualsiasi attività, devono conservare una registrazione ed effettuare una dichiarazione in merito alle operazioni o ai rapporti intrattenuti per conto terzi presso un'istituzione finanziaria estera. Nella dichiarazione, oltre all'indicazione dei dati relativi ai partecipanti all'operazione ed al paese estero interessato, deve essere segnalato il tipo di operazioni soggette o esenti dalle disposizioni di legge o norme regolamentari.

Segnalazione delle operazioni in valuta estera.
(Titolo 31 USC par. 5315).

È prevista la presentazione di denunce in merito alle operazioni in valuta estera, effettuate da un qualsiasi soggetto negli USA o da un soggetto straniero « controllato da una persona negli USA », secondo le disposizioni di un apposito decreto emanato dal Segretario per il Tesoro.

Inoltre viene proposta l'istituzione di un sistema di scambio di dati tra le banche centrali o le autorità di Governo di altri paesi, al fine di reprimere le operazioni relative a movimenti di capitali derivanti da operazioni illecite in materia di traffico di stupefacenti ed altre attività illegali. È prevista altresì la predisposizione di uno studio sul fenomeno del riciclaggio di denaro attraverso le succursali estere degli istituti finanziari statunitensi.

(*) L'articolo 103.11, lett. e) del 31 CFR definisce valuta (« currency »), gli strumenti monetari che abbiano corso legale, che circolino e che siano ordinariamente usati ed accettati come mezzo di scambio nel paese di emissione. La « currency » include anche i « silver certificates » USA, le « U.S. notes », le « Federal Reserve Notes » e le « notes » ufficiali delle banche estere ordinariamente usate ed accettate come mezzo di scambio in un paese estero.

Dichiarazione sull'importazione ed esportazione di strumenti monetari.
(Titolo 31 USC par. 5316).

Qualora una persona, o un suo agente o depositario, effettui o abbia effettuato trasferimenti di strumenti monetari per un ammontare superiore a 10.000 dollari per operazione, dall'estero o all'estero, dovrà presentare apposita denuncia contenente tutti i dati relativi all'operazione stessa.

Segnalazione di sospette attività illecite.

Ai sensi del Right to Financial privacy Act del 1979, come emendato dal Money Laundering Control Act del 1986, un'istituzione finanziaria può volontariamente fornire informazioni al Governo sulle sospette attività illecite di un cliente.

Queste informazioni possono includere solo l'identità degli individui coinvolti, i numeri di conto interessati e la natura delle operazioni sospette.

Le istituzioni finanziarie, i funzionari, gli impiegati o gli agenti non sono responsabili nei confronti dei clienti per la trasmissione delle informazioni e non sono tenuti a darne loro notizia.

Le suddette segnalazioni costituiscono una deroga alla tassativa previsione operata dalla legge, relativamente ai limiti al potere di accesso, da parte delle autorità governative, alla documentazione e ai dati registrati presso una istituzione finanziaria. L'accesso è consentito solo subordinatamente al verificarsi di due ordini di condizioni: *a)* che la domanda di accesso sia formulata in modo da rendere chiaramente identificabili da parte dell'istituzione finanziaria i documenti o le registrazioni richiesti; *b)* che la rivelazione sia stata autorizzata dal cliente ovvero sia imposta nell'ambito di determinati procedimenti, tassativamente elencati dalla norma.

Al di fuori di questi casi, la stessa istituzione finanziaria non può utilizzare i dati e le notizie in proprio possesso in modo da compromettere la riservatezza, tranne che nelle circostanze esemplificate dalla norma, riconducibili al ricorso alla documentazione in funzione di prove di un diritto di credito.

Financial crimes enforcement network (FINCEN).

Con provvedimento del 25 aprile 1990 il Tesoro USA (in base ai poteri previsti dal Titolo 31 USC par; 321b) ha istituito un Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) presso l'ufficio dell'Assistant Secretary, con il compito di fornire un supporto informativo per le indagini e i procedimenti relativi al riciclaggio e ad altri reati finanziari.

In particolare il Fincen:

a) coordina un gruppo di esperti in materia finanziaria;

b) consiglia e formula raccomandazioni all'Assistant Secretary;

c) gestisce un servizio informativo a livello governativo, con accesso tra l'altro ai dati raccolti dal Tesoro ai sensi del Bank Secrecy Act;

d) analizza e comunica i dati disponibili al fine di: 1) individuare possibili obiettivi criminosi; 2) fornire supporto alle indagini e ai procedimenti relativi a reati finanziari:; 3) individuare casi di violazione del Bank Secrecy Act; 4) valutare e suggerire ipotesi di applicazione del 31 USC par. 5326;

e) compie ricerche e fornisce informazioni, tra l'altro, alle autorità di polizia estere, secondo le istruzioni dell'Assistant Secretary.

Iniziative per l'attuazione delle previsioni della Dichiarazione di Principi di Basilea.

Negli Stati Uniti d'America, in seguito alla Dichiarazione di Basilea, la Fed di New York ha emanato una circolare (9 gennaio 1989) con la quale ha incoraggiato le banche a istituire procedure idonee all'identificazione dei clienti; a seguire elevati « standards » etici; a cooperare con le autorità che attuano le leggi sulla materia; ad addestrare il proprio personale per prepararlo alle esigenze della prevenzione del « riciclaggio ».

Un'altra circolare (12 gennaio 1989) riguarda i trasferimenti elettronici di fondi per scopi illeciti, elencando una serie di casi sospetti che le banche devono seguire con maggiore attenzione.

Altre iniziative assunte dalla Fed prevedono:

sessioni informative con le banche per esaminare le possibili forme di attuazione della Dichiarazione di Basilea;

il rafforzamento di procedure che, in sede ispettiva, consentano interventi per la prevenzione del riciclaggio. Particolare enfasi è stata attribuita alle operazioni bancarie caratterizzate da molti assegni di piccoli importi; ai trasferimenti di fondi per via elettronica; all'emissione di assegni circolari da parte delle banche, in alternativa alla consegna di contante.

In occasione di audizioni rese nell'estate del 1987, tuttavia, la Fed ha sottolineato i limiti delle proprie responsabilità e, sul piano internazionale, la difficoltà di controllare l'enorme numero delle operazioni di cui si tratta, e soprattutto di trarne conclusioni sulla origine ultima o sulla destinazione dei fondi.

REGNO UNITO.

Segnalazione alle autorità competenti.

In Gran Bretagna le istituzioni finanziarie, come chiunque altro, sono tenute a fornire informazioni e documenti in loro possesso,

qualora ne siano richieste dalle autorità interessate (Polizia e Dogana) ai sensi degli articoli 27 e 28 del Drug Trafficking Offences Act (1986).

Si considera illecita qualsiasi divulgazione di notizie (ad esempio ai clienti) che possa compromettere le indagini e che provenga da chiunque sia stato interessato dalle autorità competenti nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 27 e 28.

La sanzione, in questo caso, consiste nella multa, nella reclusione fino a 5 anni o entrambe le misure.

L'articolo 24, co. 3, del « Drug Trafficking Offences Act » prevede che la segnalazione alle autorità competenti del sospetto o del convincimento che fondi o investimenti derivino o siano impiegati in relazione al traffico di stupefacenti o siano usati in relazione a queste attività non è considerata violazione degli obblighi contrattuali di segretezza e costituisce inoltre una causa esonerativa delle responsabilità per l'eventuale favoreggiamento del reato.

Inoltre in un eventuale preocedimento per reati connessi al traffico di droga, la persona imputata deve dimostrare a sua discolpa che non era a conoscenza dell'attività criminosa o che non ne sospettava l'esistenza o — qualora non abbia potuto effettuare la segnalazione agli organi competenti (polizia o Dogana) che intendeva informarli ma che giustificati motivi lo hanno impedito.

La sanzione prevista, per il reato, è una multa, la reclusione per non più di 14 anni o entrambe le misure.

Iniziative per l'attuazione delle previsioni della Dichiarazione di Principi di Basilea.

La Banca di Inghilterra ha inviato il testo della Dichiarazione di Principi alla « British Bankers' Association » e alla « Foreign Bankers' Association » segnalando la necessità che le banche inglesi si attengano al « Drug Trafficking Offences Act » — che già implicherebbe il rispetto delle raccomandazioni approvate a Basilea — e adottino politiche coerenti con la Dichiarazione.

FRANCIA.

Segnalazione di operazioni sospette.

A differenza di quanto previsto nell'ordinamento britannico, in quello francese l'obbligo di segnalare il carattere sospetto di determinate somme od operazioni, incombe esclusivamente sugli intermediari finanziari. Inoltre le segnalazioni devono essere effettuate esclusivamente ad un apposito servizio governativo che funge da filtro rispetto all'autorità giudiziaria.

Gli organismi finanziari (istituzioni creditizie, società di borsa, cambiavalute, imprese di assicurazione, ecc.) devono dichiarare ad un apposito Servizio posto sotto l'autorità del Ministro dell'economia e delle finanze: *a)* le somme iscritte nelle loro registrazioni, le quali

appaiano provenire da reati di traffico di droga o di riciclaggio dei relativi proventi; *b)* le operazioni riguardanti somme che appaiano provenire dagli stessi reati (articolo 3 legge n. 90-614).

Qualora le informazioni ricevute evidenzino dei fatti suscettibili di integrare uno dei reati citati, il Servizio ne riferisce al procuratore della Repubblica (articolo 5).

Il Servizio rilascia una ricevuta della segnalazione e può anche sospendere l'esecuzione dell'operazione segnalata fino ad un massimo di 12 ore. L'autorità giudiziaria può prolungare la sospensione dell'operazione o disporre il sequestro provvisorio dei fondi, dei conti o dei titoli oggetto della segnalazione (articolo 6).

Al di fuori dei casi citati, i soggetti diversi dagli organismi finanziari che, nell'esercizio della loro professione, compiono, controllano o prestano consulenza su operazioni che comportano movimenti di capitali sono tenuti a dichiarare al procuratore della Repubblica le operazioni relative a somme di cui conoscono (anziché semplicemente sospettare) la provenienza da reati di traffico di droga o di riciclaggio dei relativi proventi (articolo 2, legge n. 90-614).

L'omissione della dichiarazione comporta l'apertura di un procedimento disciplinare a carico dell'organismo finanziario da parte dell'autorità di vigilanza competente, che ne dà notizia al procuratore della Repubblica (articolo 7).

La sottoscrizione della dichiarazione in buona fede non implica responsabilità penale o civile o l'applicazione di sanzioni amministrative per violazione di obblighi di segretezza (articolo 8).

Se l'operazione segnalata viene eseguita nei modi previsti dalla legge, viene altresì esclusa la responsabilità penale dell'organismo finanziario e dei suoi esponenti in relazione ai reati di traffico di droga o di riciclaggio (articolo 9).

La rivelazione, ai soggetti interessati, dell'esistenza della dichiarazione comporta una pena pecuniaria a carico degli organismi finanziari, salve altre responsabilità penali (articolo 10).

È stata reintrodotta la sanzione pecuniaria da 5.000 a 10.000 franchi) per la violazione dell'articolo 107 della legge n. 89-953, legge finanziaria per il 1990 che limita l'uso del contante nelle transazioni tra privati non commercianti (articolo 23, co. 3°).

Istituzione di un servizio per la raccolta delle segnalazioni.

La legge n. 90-614, che recepisce le Raccomandazioni espresse nel Rapporto del Gruppo di Azione Finanziaria (GAFI) del febbraio 1990, istituisce con l'articolo 5 un apposito Servizio, posto sotto l'autorità del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del quale fanno parte agenti pubblici appositamente abilitati dal Ministero, secondo le disposizioni emanate da un apposito decreto previsto all'articolo 24 della stessa legge. Tale Servizio ha il compito di ricevere le segnalazioni sia da parte degli « organismi finanziari » — istituti di credito, intermediari finanziari, imprese di assicurazione, società di borsa, uffici di cambio (articolo 1, legge n. 90-614) — sia

da parte di coloro che professionalmente controllano o prestano consulenza su operazioni che comportano movimenti di capitali.

Le informazioni raccolte dal Servizio e dalle autorità di vigilanza ai sensi della legge n. 90-614 non possono essere utilizzate per fini diversi da quelli indicati dalla legge stessa. La divulgazione è vietata salvo specifici casi (articolo 16).

È previsto in particolare che il Servizio possa comunicare alle analoghe autorità di altri Stati le notizie di cui è in possesso a condizione di reciprocità e di segretezza (articolo 22).

Obbligo di registrazione di dati.

Gli organismi finanziari devono sottoporre ad un esame particolare le operazioni (di importo superiore a una cifra da stabilirsi con apposito decreto) che presentano insoliti caratteri di complessità e non appaiono avere giustificazione economica o un oggetto lecito.

Le caratteristiche di tali operazioni nonché i dati ad esse relativi sono registrati e la relativa documentazione conservata per 5 anni; essa può essere richiesta solo dal Servizio sopra menzionato e dall'autorità di vigilanza sull'organismo finanziario.

Gli organismi finanziari devono assicurarsi che tali disposizioni siano rispettate anche dalle proprie succursali e filiali con sede all'estero (articolo 14).

L'inosservanza delle disposizioni comporta l'applicazione di sanzioni in base a poteri disciplinari (articolo 17).

Obbligo di identificazione.

Gli organismi finanziari sono inoltre tenuti ad identificare coloro che aprono conti presso di essi o richiedono l'esecuzione di operazioni (la natura e l'importo delle quali deve essere stabilito da un apposito decreto) e ad informarsi sull'identità dei veri beneficiari (articolo 12).

Tali disposizioni si applicano anche alle operazioni relative a determinati buoni e valori mobiliari (articolo 13).

La documentazione relativa all'identità dei clienti e alle loro operazioni deve essere conservata per 5 anni e può essere richiesta dal Servizio e dall'autorità di vigilanza (articolo 15).

L'inosservanza di tali disposizioni comporta l'applicazione di sanzioni in base a poteri disciplinari (articolo 17).

Altre disposizioni.

Obblighi di registrazione sono imposti anche alle case da gioco in relazione alle operazioni di cambio di gettoni effettuate dai giocatori (articolo 18).

Sono infine previste norme per il controllo di vigilanza sui cambiavalute (articolo 25).

L'articolo 8 della legge n. 90-614 del 12 luglio 1990, dispone che non possa essere intentata nessuna azione legale, basata sull'articolo 378 del c.p., contro i dirigenti e gli addetti dell'organismo finanziario che hanno reso all'autorità competente segnalazioni in merito a somme iscritte nei loro registri che sembrano provenire da uno dei reati previsti dall'articolo L. 627 del Codice sulla sanità pubblica o dall'articolo 415 del Codice delle dogane.

Inoltre l'articolo 8 dispone che non possa essere intentata nessuna azione legale per responsabilità civile, né pronunciata alcuna sanzione professionale contro un organismo finanziario o contro i suoi dirigenti o funzionari che hanno fatto in buona fede le segnalazioni di cui sopra. In caso di pregiudizio risultante direttamente dalla segnalazione, lo Stato risponde dei danni subiti.

Le disposizioni dell'articolo in oggetto sono applicate anche se la prova del carattere delittuoso dei fatti all'origine della segnalazione non viene prodotta, se tali fatti sono stati oggetto di una decisione di non luogo a procedere, rilascio o proscioglimento.

TRACFIN.

Si ricorda che con il decreto 9 maggio 1990, del Ministro dell'economia, delle finanze e del bilancio, era stato istituito un nucleo di coordinamento incaricato della raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni e dell'azione contro i circuiti finanziari clandestini (TRACFIN).

Tale nucleo ha come compiti principali quelli di:

a) raccogliere, elaborare e diffondere le informazioni sui flussi finanziari illeciti e sul riciclaggio di denaro;

b) attivare e coordinare i mezzi di investigazione delle competenti amministrazioni o servizi del Ministero delle finanze « per la ricerca degli autori e dei complici delle violazioni doganali o fiscali connesse ai circuiti finanziari clandestini e al riciclaggio di denaro ».

La struttura del nucleo prevede:

a) un « *Comitato di orientamento* », con il compito di determinare – sotto la vigilanza del Ministro delle finanze – le linee generali da attuare da parte del nucleo TRACFIN, di proporre allo stesso Ministro riforme legislative, regolamentari o amministrative e di definire i programmi di formazione professionale. Ha inoltre funzioni consultive su questioni generali o particolari relative alla lotta contro i flussi finanziari illeciti e il riciclaggio di denaro. È costituito da funzionari delle finanze e del tesoro, eventualmente integrati da rappresentanti di altre amministrazioni;

b) una « *Divisione operativa* », con l'incarico di stabilire le modalità pratiche della raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché di coordinare le attivita investigative e di analizzare i risultati delle azioni intraprese;

c) un « *Divisione generale* », con la funzione di preparare le decisioni del Comitato di orientamento e di assicurarne l'attuazione, di attivare la Divisione operativa e di amministrare i mezzi per il funzionamento dell'organismo.

È altresì previsto che i servizi di indagine e di ispezione dipendenti dal Ministero dell'economia e delle finanze collaborino all'esercizio dei compiti affidati al nucleo TRACFIN.

Pertanto, mentre il Servizio previsto dall'articolo 5 della legge n. 90-614 esercita una funzione di filtro, ai fini del loro eventuale inoltro alla magistratura, delle segnalazioni effettuate da organismi finanziari su operazioni sospette, il TRACFIN rappresenta un vero e proprio organo attivo di indagine e di investigazione relativamente ai reati doganali o fiscali connessi ai movimenti finanziari clandestini e al riciclaggio di denaro. A tale scopo, il TRACFIN può avvalersi, tra gli altri, anche del servizio istituito dall'articolo 5 della legge n. 90-614.

SVIZZERA.

L'articolo 305-*ter* del codice penale punisce (con l'arresto fino ad un anno, con la reclusione o con la multa) chiunque, a titolo professionale, accetti, prenda in custodia, aiuti a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto.

Questa norma nasce con l'appoggio dell'autorità di vigilanza bancaria svizzera che aveva espresso, prima della emanazione della nuova disciplina, l'esigenza di adottare una normativa penale che perseguisse anche il comportamento di chi non compie adeguate verifiche sui conti della clientela. La C.F.B. (Commissione Federale delle Banche) suggerì in particolare la necessità di introdurre, a fianco della normativa dettata dalla Convenzione interbancaria di diligenza, una disciplina specifica mediante modifica del codice penale.

La preoccupazione di vedere trasformati gli impiegati bancari in poliziotti, particolarmente sentita negli ambienti bancari, ha fatto sì che la norma si richiamasse al principio normale di diligenza previsto per ogni attività professionale, piuttosto che introdurre il concetto di negligenza come condizione di punibilità della mancata identificazione dei clienti.

Il gruppo di lavoro incaricato dal Consiglio Federale di esaminare alcune misure complementari alla legislazione svizzera sul riciclaggio, ha, fra l'altro, raccomandato di predisporre una disciplina che attribuisca ai soggetti che operano nel settore finanziario il diritto di informare le autorità competenti su transazioni sospette. Il gruppo in questione ha ritenuto preferibile la concessione di un diritto anziché l'obbligo di denuncia per non investire tali operatori di compiti di polizia.

Inoltre con particolare riferimento agli obblighi per gli intermediari il gruppo di lavoro ha espresso la necessità che venga elaborata una disciplina per il controllo del commercio delle banconote e l'istituzionalizzazione del sistema di identificazione del cliente da parte delle banche per ora prevista soltanto dalla « Commissione di vigilanza » formata da tutte le banche svizzere il 1° luglio 1987, prevede l'obbligo di identificazione di ogni cliente, persona fisica o giuridica.

In materia la Commissione federale delle banche ha tuttavia sollecitato il problema conseguente all'introduzione di un sistema di identificazione diretto del cliente anche in considerazione della probabile fuga di clienti desiderosi di figurare come depositari di capitali.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5650

—

Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 1991, N. 143

—

All'articolo 1:

al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente:

« 1. Il trasferimento di denaro contante in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a lire 20 milioni deve essere eseguito per contanti per il tramite degli intermediari abilitati secondo le modalità indicate ai commi 1-*bis* e 1-*ter* ovvero, su accordo delle parti, con uno dei seguenti mezzi: »;

al comma 1, la lettera b) *è sostituita dalla seguente:*

« *b)* assegno circolare o vaglia cambiario non trasferibili »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. Il trasferimento per contanti per il tramite di intermediario abilitato deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dall'intermediario, previa consegna allo stesso della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.

1-*ter*. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione di cui al comma 1-*bis* produce l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice »;

al comma 2, le parole: « nell'ambito del territorio nazionale » *sono soppresse;*

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte uno o più intermediari abilitati, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati »;

i commi 5, 6 e 8 sono soppressi.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. – *(Obblighi di identificazione e di registrazione).* — 1. L'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

"ART. 13. — 1. Deve essere identificato a cura del personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, le complete generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione, chiunque compie operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo che siano di importo superiore a lire venti milioni presso:

a) uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali;

b) enti creditizi;

c) società di intermediazione mobiliare;

d) società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori;

e) agenti di cambio;

f) società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari;

g) società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare;

h) società fiduciarie;

i) imprese ed enti assicurativi;

l) società Monte Titoli Spa;

m) intermediari che hanno per oggetto prevalente o che comunque svolgono in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allorquando per la natura e le modalità delle operazioni poste in essere si può ritenere che più operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorché singolarmente inferiori al limite di importo indicato nel comma 1, costituiscano nondimeno parti di un'unica operazione.

3. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità ed il documento di identificazione di chi effettua l'operazione, nonché le complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa

viene eseguita, devono essere facilmente reperibili e, comunque, inseriti entro trenta giorni in un unico archivio di pertinenza del soggetto pubblico o privato presso il quale l'operazione viene eseguita. Gli intermediari di cui al comma 1 sono tenuti ad identificare mediante un apposito codice le operazioni effettuate per contanti. Per le imprese e gli enti assicurativi, il termine decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri collaboratori autonomi, i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni. A decorrere dal 1° gennaio 1992, i dati relativi alle operazioni effettuate per contanti di importo superiore a lire venti milioni sono integrati con il codice fiscale, quando attribuibile, del soggetto che effettua l'operazione e di quello eventuale per conto del quale l'operazione viene eseguita. Gli stessi dati, compreso il codice fiscale, verranno acquisiti a decorrere dal 1° gennaio 1992 in sede di accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo. Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992. Le imprese e gli enti assicurativi acquisiscono il codice fiscale nei termini sopra indicati; limitatamente ai rapporti già in essere, il codice fiscale è acquisito soltanto nei casi in cui l'importo complessivo dei premi è superiore a lire venti milioni annui. I dati di cui al presente comma sono utilizzabili a fini fiscali secondo le disposizioni vigenti.

4. L'archivio è formato e gestito a mezzo di sistemi informatici e deve essere aggiornato e ordinato in modo da facilitare eventuali ricerche. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro il 30 giugno 1992 e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, verranno stabilite le modalità di acquisizione e archiviazione dei dati, nonché gli *standards* e le compatibilità informatiche da rispettare. Sino alla costituzione del suddetto archivio, che deve avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto, le informazioni di cui al comma 3 devono risultare da apposito registro.

5. I dati e le informazioni di cui ai commi 3 e 4 vanno conservati per la durata di dieci anni.

6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il personale incaricato dell'operazione che contravviene alle disposizioni di cui ai commi precedenti è punito con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, e le relative norme di attuazione trovano applicazione anche con riferimento ai trasferimenti di cui all'articolo 1 del presente decreto e hanno effetto dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Il Ministro del tesoro presenta alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione delle transazioni di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 625 del 1979, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « in base a elementi obiettivi » *sono sostituite dalle seguenti:* « in base agli elementi a sua disposizione » *ed è aggiunto in fine il seguente periodo:* « Tra le caratteristiche di cui al periodo precedente è compresa, in particolare, l'effettuazione di una pluralità di operazioni non giustificata dall'attività svolta da parte della stessa persona, ovvero, ove se ne abbia consapevolezza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa »;

al comma 2, le parole da: « tenendo conto » *fino a:* « l'obbligo di trasmetterle » *sono sostituite dalle seguenti:* « e qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio di cui all'articolo 2, comma 1, le trasmette »;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. È fatto in ogni caso divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui al presente articolo e a chiunque ne sia comunque a conoscenza di darne comunicazione a soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1, 2 e 3 ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « le imprese di assicurazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « le imprese e gli enti assicurativi »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), determina le condizioni in presenza delle quali altri intermediari possono, su richiesta, essere abilitati dal Ministro del tesoro ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1. Tali intermediari devono comunque avere per oggetto prevalente o svolgere in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito »:

al comma 3, la lettera a) *è sostituita dalla seguente:*

« *a)* modificare i limiti d'importo indicati nell'articolo 1 del presente decreto e nell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto; »;

al comma 3, lettera c), *la parola:* « decreto » *è sostituita dalla seguente:* « capo »; *e le parole:* « rilevazione e » *sono soppresse.*

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: « dal 5 al 25 per cento » *sono sostituite dalle seguenti:* « fino al 40 per cento »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La violazione dell'obbligo indicato al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 30 per cento dell'importo dell'operazione »;

al comma 4 le parole: « comma 2 » *sono sostituite dalle seguenti:* « comma 1 »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione delle segnalazioni previste dall'articolo 3 è punita con una sanzione pecuniaria fino alla metà del valore dell'operazione »;

al comma 6, le parole: « la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da lire dieci milioni »;

al comma 7, le parole: « da lire venti milioni a lire cento milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « fino a lire cento milioni ».

All'articolo 6:

la rubrica è sostituita dalla seguente: « (Elenco di intermediari operanti nel settore finanziario) »;

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'esercizio in via prevalente di una o più delle attività di cui all'articolo 4, comma 2, è riservato agli intermediari iscritti in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi, il quale dà comunicazione dell'iscrizione alla Banca d'Italia e alla CONSOB »;

al comma 2, le parole da: « I soggetti » *fino a:* « tre volte » *sono sostituite dalle seguenti:* « Gli intermediari di cui al comma 1 che esercitano la propria attività nei confronti del pubblico o che erogano credito al consumo, anche se nell'ambito dei propri soci, devono avere la forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di società cooperativa. Il capitale sociale versato non può essere inferiore a cinque volte »; *le parole da:* « comma 1 procedono » *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* « presente comma procedono alle operazioni di trasformazione e di aumento di capitale eventualmente necessarie »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. In deroga a quanto previsto al comma 2, gli intermediari di cui al comma 1 che esercitano l'attività di locazione finanziaria devono avere la forma di società per azioni e un capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni »;

al comma 3, le parole: « in società finanziarie di cui al presente articolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « presso gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-*bis* ».

il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. A decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto almeno uno dei sindaci effettivi, ed uno dei sindaci supplenti degli intermediari di cui ai commi 2 e 2-*bis* deve essere iscritto nell'albo dei ragionieri o dei dottori commercialisti o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. La presidenza del collegio viene attribuita a uno dei sindaci aventi i requisiti anzidetti.

« 4-*bis*. Gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-*bis* esercenti l'attività alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare ad esercitarla a condizione che ne diano comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nei confronti dei soggetti che non ottemperano alle disposizioni di cui ai commi 2, 2-*bis*, 3 e 4 nei termini ivi stabiliti, si applica la disposizione del comma 8 »;

il comma 5 è sostituito del seguente:

« 5. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio, a decorrere da quello relativo all'anno 1991, gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-*bis* depositano presso l'Uffico italiano dei cambi l'elenco delle persone che ricoprono le cariche di amministratore, sindaco e direttore generale o cariche che comunque comportino l'esercizio di funzioni equivalenti, con l'indicazione, sottoscritta da ciascuno di essi, delle cariche analoghe ricoperte nel corso dell'ultimo anno presso altre società ed enti di qualsiasi natura. Analoga documentazione deve essere depositata in occasione della nomina di nuovi amministratori, direttori generali e sindaci, entro trenta giorni

dall'assunzione della carica. L'omissione è punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni. Qualora le indicazioni fornite siano false, se il fatto non costituisce reato più grave, si applica la reclusione fino a tre anni. Gli intermediari cui appartengono i soggetti responsabili delle infrazioni rispondono civilmente per il pagamento delle ammende e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa »;

al comma 6, le parole: « le società di cui al presente articolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-*bis* »;

il comma 7 è soppresso;

il comma 8 è sostituito del seguente:

« 8. Il venir meno di una delle condizioni per l'iscrizione comporta la cancellazione dall'elenco, che viene disposta dal Ministro del tesoro, anche su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB. »;

i commi 11 e 12 sono soppressi.

All'articolo 7:

la rubrica è sostituita dalla seguente: « (Elenco speciale) »;

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto emanato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali, nell'ambito degli intermediari di cui all'articolo 6, commi 2 e 2-*bis*, sono individuati quelli da iscrivere in un apposito elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia »;

al comma 2, le parole: « Le società iscritte nella sezione speciale » *sono sostituite dalle seguenti:* « Gli intermediari iscritti nell'elenco speciale »; *e sono aggiunte, in fine, le parole:* « La Banca d'Italia può disporre ispezioni a mezzo di funzionari che hanno facoltà di chiedere l'esibizione di tutti i documenti e gli atti ritenuti utili per l'esercizio delle loro funzioni; ».

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali degli intermediari di cui al presente articolo che non si attengono alle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia ovvero ostacolano comunque l'esercizio della funzione di vigilanza sono puniti a norma dell'articolo 87, comma 1, lettera *a)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938,

n. 141, e successive modificazioni e integrazioni. Si osservano in quanto applicabili, le procedure stabilite dall'articolo 90 del citato regio decreto-legge n. 375 del 1936. In caso di ripetute infrazioni può essere disposta la cancellazione dagli elenchi di cui agli articoli 6 e 7 ».

All'articolo 8:

alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le parole: « e degli esponenti »;

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza dei soggetti di cui al presente capo si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

2-*bis*. La decadenza dalle cariche di cui al comma 2 è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. L'omessa dichiarazione di decadenza è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

2-*ter*. Le disposizioni del presente capo non si applicano qualora l'attività esercitata dagli intermediari di cui all'articolo 4, comma 2, sia sottoposta a specifiche norme di vigilanza sulla base di leggi speciali. ».

All'articolo 9:

sono premesse le parole: « CAPO III »; *e la rubrica è sostituita dalla seguente:* « (Sospensione dalle cariche) »;

i commi 1, 2 e 3 sono soppressi;

al comma 4, le parole: « presso ogni altra società di cui al presente capo » *sono sostituite dalle seguenti:* « presso ogni intermediario di cui all'articolo 6, commi 2 e 2-*bis* »; *ed è aggiunto in fine il seguente periodo:* « Per gli enti creditizi la sospensione è dichiarata con le modalità di cui all'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 350 del 1985 ».

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« ART. 10. – *(Doveri del collegio sindacale).* — 1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli intermediari di cui all'articolo 4 vigilano sull'osservanza delle norme contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del

collegio sindacale concernenti violazioni delle norme di cui al capo I del presente decreto sono trasmessi in copia entro dieci giorni al Ministro del tesoro; quelli concernenti le violazioni delle norme di cui al capo II sono trasmessi per i provvedimenti di competenza alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi. L'omessa trasmissione è punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni ».

All'articolo 11, al comma 1, le parole: « nel comma 1 dell'articolo 4 » *sono sostituite dalle seguenti:* « nell'articolo 4 ».

All'articolo 12:

la rubrica è sostituita dalla seguente: « (Carte di credito, di pagamento e documenti che abilitano al prelievo di denaro contante) »;

al comma 1, sono aggiunte in fine le parole: « Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi ».

Decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 106 dell'8 maggio 1991.*

Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assoggettare i trasferimenti di denaro contante ad obblighi di registrazione e di identificazione per prevenire il riciclaggio dei proventi delle attività criminose, nonché di prevedere una disciplina volta all'ordinamento delle attività finanziarie e di introdurre sanzioni per l'illecito uso di carte di credito;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I.

ARTICOLO 1.

(Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore).

1. Il trasferimento nell'ambito del territorio nazionale di somme in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a lire 20 milioni deve essere eseguito per contanti per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4 o, su accordo delle parti, con uno dei seguenti mezzi:

a) assegno bancario o postale recante l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

b) assegno circolare non trasferibile o titoli similari, comprese le fedi di credito;

c) carta di credito o di pagamento;

d) ordine di pagamento per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4;

e) altri mezzi equivalenti determinati con decreto del Ministro del tesoro, di cui viene data comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

2. Il trasferimento nell'ambito del territorio nazionale di titoli al portatore denominati in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a lire 20 milioni, deve essere effettuato per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti tra intermediari abilitati effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati.

4. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici ed alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. È altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista dall'articolo 494 del codice di procedura civile.

5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Il trasferimento per contanti, eseguito per il tramite degli intermediari abilitati ai sensi del comma 1, produce l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice.

7. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola « non trasferibile », può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.

8. L'ordine di pagamento accettato dall'intermediario è comunicato al creditore entro il giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione. A decorrere dal giorno stabilito per la comunicazione il debitore è liberato nei limiti dell'ordine conferito ed il creditore ha diritto di ottenere il pagamento dall'intermediario.

ARTICOLO 2.

(Obblighi di identificazione e di registrazione).

1. Ai soggetti indicati nell'articolo 4, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e le relative norme di attuazione, anche con riferimento ai trasferimenti indicati dall'articolo 1.

2. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

« 3. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità ed il documento d'identificazione di chi effettua l'operazione, nonché le complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono essere facilmente reperibili e, comunque, inseriti entro trenta giorni in un unico archivio di pertinenza del soggetto pubblico o privato presso il quale l'operazione viene eseguita. Per le imprese di assicurazione il termine decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri collaboratori autonomi, i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni. A decorrere dal 1° gennaio 1992, i dati relativi alle operazioni effettuate per contanti di importo superiore a lire venti milioni sono integrati con il codice fiscale, quando attribuibile, del soggetto che effettua l'operazione e di quello eventuale per conto del quale l'operazione viene eseguita. Gli stessi dati, compreso il codice fiscale, verranno acquisiti, a decorrere dal 1° gennaio 1992, in sede di accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo che comporti trasferimenti a terzi complessivamente superiori al limite indicato. Per i conti, depositi e rapporti in essere alla data predetta, i dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992 in base allo stesso limite da riferire ai trasferimenti già effettuati. L'archivio, da istituirsi entro e non oltre il 31 dicembre 1991, è formato e gestito a mezzo di sistemi informatici e deve essere aggiornato e ordinato in modo da facilitare eventuali ricerche. Con decreto del Ministro del tesoro, a tal fine, verranno stabilite le modalità di acquisizione e archiviazione dei dati, nonché gli *standards* e le compatibilità informatiche da rispettare. Sino alla costituzione del suddetto archivio, le informazioni di cui al presente comma devono risultare da apposito registro. Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, saranno stabilite le modalità per l'utilizzazione informatica dei dati concernenti le operazioni di cui al presente comma. I dati di cui al presente comma sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti ».

3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il Ministro del tesoro presenta alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione delle transazioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e dal presente decreto.

ARTICOLO 3.

(Segnalazioni di operazioni).

1. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo di uno dei soggetti di cui all'articolo 4, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1, ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che, per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base a elementi obiettivi, che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire da taluno dei reati indicati nell'articolo 648-*bis* del codice penale.

2. Il titolare dell'attività, il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli tenendo conto degli ulteriori elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio di cui all'articolo 2, e qualora non le ritenga infondate, in base a elementi obiettivi, ha l'obbligo di trasmetterle senza ritardo al questore del luogo dell'operazione, il quale ne informa l'Alto commissario e il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. Per effettuare i necessari approfondimenti e per il controllo previsto dall'articolo 5, comma 10, gli appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei nuclei regionali di polizia tributaria della Guardia di finanza, ai quali il nucleo speciale di polizia valutaria può demandare l'assolvimento degli incarichi affidatigli dal presente decreto.

3. Per i soggetti con un unico punto operativo, o con meno di venti dipendenti, le segnalazioni delle operazioni di cui al comma 1 devono essere direttamente trasmesse al questore dal titolare dell'attività, dal legale rappresentante o da un suo delegato.

4. Gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti del presente articolo non costituiscono violazione di obblighi di segretezza e non comportano responsabilità di alcun tipo, salvi i casi di dolo.

6. I soggetti di cui all'articolo 4 adottano altresì le ulteriori misure idonee a non pregiudicare il corso di eventuali indagini. Le autorità di cui al comma 2 possono, inoltre sospendere, se possibile, l'esecuzione dell'operazione.

7. È fatto, in ogni caso, divieto a chiunque di avvertire gli interessati delle segnalazioni che li riguardano.

8. I soggetti di cui all'articolo 4 devono dotarsi, nel rispetto dei criteri che potranno essere impartiti con le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *c)*, di adeguate procedure volte

a prevenirne il coinvolgimento in operazioni di riciclaggio, potenziando a tal fine il sistema dei controlli e riscontri interni e attuando programmi specifici di addestramento e formazione del personale.

ARTICOLO 4.

(Disposizioni applicative).

1. Gli intermediari abilitati, nei limiti delle proprie attività istituzionali, ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1 sono gli uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali, gli enti creditizi, le società di intermediazione mobiliare, le società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, gli agenti di cambio, le società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, le società fiduciarie, le imprese di assicurazione e la società Monte Titoli Spa di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, nonché gli altri intermediari abilitati ai sensi del comma 2.

2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha facoltà di indicare, sentita la Banca d'Italia, su istanza dei soggetti interessati, altri intermediari abilitati ad effettuare le operazioni di trasferimento, di cui all'articolo 1, tra quelli che hanno per oggetto prevalente o che comunque svolgono in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni a fini di collocamento; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito.

3. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, ha facoltà di provvedere con proprio decreto, di cui viene data comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, a:

a) modificare il limite d'importo indicato nell'articolo 1;

b) stabilire i casi in cui la circolazione dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, non sia condizionata alla clausola di non trasferibilità;

c) emanare disposizioni applicative delle norme del presente decreto, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, prevedendo adeguate forme di rilevazione e pubblicità dei soggetti di cui ai commi 1 e 2.

4. Per le materie riguardanti gli uffici postali, le disposizoni di cui al comma 3 sono emanate di concerto anche con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

ARTICOLO 5.

(Sanzioni, procedure, controlli).

1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle infrazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1 si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'importo trasferito.

2. I funzionari delle amministrazioni pubbliche, i pubblici ufficiali e gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 4, che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno notizie delle infrazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, ne riferiscono entro 30 giorni al Ministro del tesoro per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari o titoli similari, le segnalazioni devono essere effettuate dall'azienda di credito che li accetta in versamento e da quella che ne effettua l'estinzione.

3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento dell'importo dell'operazione.

4. L'omessa istituzione dell'archivio di cui all'articolo 2, comma 2, è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione delle segnalazioni previste dall'articolo 3 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da un quinto alla metà del valore dell'operazione e comunque non inferiore a lire venti milioni.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 7, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cento milioni.

7. Alle infrazioni delle disposizioni impartite con il decreto previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera *c)*, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cento milioni.

8. All'irrogazione delle sanzioni provvede, con proprio decreto, il Ministro del tesoro, udito il parere della commissione prevista dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad esclusione di quelle contenute nell'articolo 16.

9. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto i compensi per i componenti della commissione di cui al comma 8.

10. Il Ministro del tesoro si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi che agisce, d'intesa con le autorità preposte alla vigilanza di settore, per verificare l'osservanza da parte degli intermediari abilitati delle norme in tema di trasferimento di valori di cui al presente decreto, nonché il rispetto e l'adeguatezza delle procedure di segnalazione di cui all'articolo 3. A tali fini il Ministro del tesoro impartisce direttive all'Ufficio medesimo per la raccolta, anche diretta, nei riguardi

dei predetti intermediari abilitati, di informazioni idonee anche all'espletamento di analisi statistiche. Al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo nei riguardi di ogni altro soggetto provvede il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

11. Informazioni e dati relativi a soggetti nei cui confronti sia stata effettuata contestazione di infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi sino alla definizione del procedimento.

12. Informazioni e dati relativi a soggetti, nei cui confronti sia stato emanato provvedimento sanzionatorio definitivo in base al presente articolo, sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi per il periodo di cinque anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 8.

13. Qualora le irregolari operazioni di trasferimento di valori siano state effettuate per il tramite di enti creditizi ovvero di altri intermediari abilitati iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa, i provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono comunicati alle autorità vigilanti e, se del caso, agli ordini professionali per le iniziative di rispettiva competenza.

14. Nel primo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, le parole: « acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri e facoltà di polizia giudiziaria e valutaria » sono sostituite dalle seguenti: « acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 51-*bis* ».

15. Nel terzo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, le parole: « acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e valutaria » sono sostituite dalle seguenti: « acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 35 ».

CAPO II.

ARTICOLO 6.

(Società finanziarie).

1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 4, comma 2, è riservato ai soggetti iscritti in apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia, che dà comunicazione dell'iscrizione alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

2. I soggetti di cui al comma 1 devono avere la forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di società cooperative. Il capitale sociale non può essere inferiore a tre volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia, può indicare una misura inferiore del capitale minimo per particolari categorie di operatori. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 procedono alle operazioni di trasformazione e di aumento di capitale eventualmente necessarie. In caso contrario è interdetta la continuazione dell'attività.

3. Le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, di amministratore delegato e di direttore generale, o che comunque comportino l'esercizio di funzioni equivalenti in società finanziarie di cui al presente articolo possono essere ricoperte, a decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, solo da persone che abbiano maturato un'adeguata esperienza per uno o più periodi complessivamente non inferiori a tre anni mediante esercizio di attività professionale in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario o di insegnamento nelle medesime materie, ovvero mediante svolgimento di funzioni di amministrazione o dirigenziali presso enti pubblici economici o presso imprese del settore finanziario o società di capitali.

4. A decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, almeno uno dei sindaci effettivi, ed uno dei sindaci supplenti, deve essere iscritto nell'albo dei ragionieri o dei dottori commercialisti e nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. La presidenza del collegio viene attribuita a uno dei sindaci iscritti nel predetto ruolo.

5. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio, le società finanziarie di cui al presente articolo depositano presso la Banca d'Italia l'elenco dei propri amministratori e sindaci con l'indicazione, sottoscritta da ciascuno di essi, delle cariche di amministratore e sindaco ricoperte nel corso dell'ultimo anno presso altre società ed enti di qualsiasi natura. Analoga documentazione deve essere depositata in occasione della nomina di nuovi amministratori e sindaci, entro trenta giorni dall'assunzione della carica. L'omissione è punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni. La stessa sanzione si applica per gli adempimenti eseguiti con ritardo superiore a trenta giorni. Qualora le indicazioni fornite siano false, se il fatto non costituisce reato più grave, si applica la reclusione fino a tre anni. Le società cui appartengono i soggetti responsabili delle infrazioni rispondono civilmente per il pagamento delle ammende e sono obbligate ad esercitare il diritto di rivalsa.

6. Entro lo stesso termine di cui al comma 5, le società di cui al presente articolo devono comunicare l'elenco nominativo dei soci quale risulta dal verbale dell'assemblea che ha approvato il bilancio. Si applicano le sanzioni di cui allo stesso comma 5.

7. L'osservanza delle disposizioni del presente articolo deve constare all'atto dell'iscrizione della società nel registro delle imprese e

ad ogni successiva iscrizione riguardante modificazioni all'atto costitutivo ed emissione di obbligazioni.

8. Il venir meno di una delle condizioni per l'iscrizione comporta la cancellazione dall'elenco, che viene disposta dalla Banca d'Italia anche su proposta della CONSOB.

9. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 da parte di soggetti non iscritti nell'elenco, ovvero per i quali comunque non sussistano le condizioni di iscrizione, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

10. La pena pecuniaria è aumentata fino al doppio quando il fatto è commesso adottando modalità operative tipiche delle aziende di credito o comunque tali da determinare tra il pubblico l'errato convincimento che l'azienda fosse autorizzata ad esercitare attività bancaria.

11. In deroga a quanto previsto nel comma 2, le società finanziarie che esercitano l'attività di locazione finanziaria devono avere la forma di società per azioni e un capitale sociale non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni.

12. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti sottoposti a vigilanza sulla base di discipline speciali.

ARTICOLO 7.

(Sezione speciale dell'elenco).

1. Nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 6 è istituita una sezione speciale nella quale sono iscritte le società finanziarie abilitate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, con esclusione di quelle aventi attività circoscritta all'ambito di gruppo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Le società iscritte nella sezione speciale dovranno attenersi alle istruzioni che la Banca d'Italia potrà emanare, d'intesa con la CONSOB, conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, relativamente alle comunicazioni di dati e notizie, alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche, all'adeguatezza patrimoniale ed ai criteri per limitare la concentrazione del rischio, tenendo conto delle diverse categorie di operatori.

3. Alle società che non si attengono alle istruzioni di cui al comma 2, anche in materia di acquisizione diretta di informazioni, ovvero che comunque ostacolano l'esercizio della funzione di vigilanza, si applica la sanzione di cui all'articolo 6, comma 8.

ARTICOLO 8.

(Onorabilità dei soci).

1. Ai partecipanti al capitale delle società di cui al presente capo si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

2. Non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni possedute e non possono intervenire alle riunioni degli organi, né assumere cariche i soci che, detenendo direttamente o indirettamente partecipazioni in misura superiore al 2 per cento del capitale, si trovino in una delle situazioni previste dalle disposizioni richiamate nel comma 1, ovvero siano stati condannati con sentenza anche non definitiva per uno dei reati previsti dalle medesime disposizioni.

ARTICOLO 9.

(Onorabilità degli esponenti).

1. Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza dei soggetti di cui al presente capo si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

2. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. L'omessa dichiarazione di decadenza è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti per i quali sono previste speciali discipline legislative in questa materia.

4. La condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 5, n. 3), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 350 del 1985 o l'applicazione provvisoria della misura interdittiva prevista dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, comportano la sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale esercitate presso enti creditizi e presso ogni altra società di cui al presente capo. La sospensione è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. L'omessa dichiarazione di sospensione è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

ARTICOLO 10.

(Doveri del collegio sindacale).

1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli enti creditizi e degli altri enti e società di cui al presente capo vigilano sull'osservanza delle norme contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio

sindacale in questa materia sono trasmessi in copia entro dieci giorni alla Banca d'Italia che adotta i provvedimenti di competenza, ivi compreso l'inoltro della denuncia alla procura della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui la società ha sede legale, anche ai fini dell'eventuale attivazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile, anche nei confronti dei soli amministratori. L'omessa trasmissione è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.

ARTICOLO 11.

(Collaborazione fra le autorità di vigilanza).

1. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorità amministrative che esercitano la vigilanza sugli enti creditizi e sugli altri enti, società e ditte indicati nel comma 1 dell'articolo 4 possono scambiarsi informazioni e collaborare tra loro, nonché scambiare informazioni e collaborare a condizioni di reciprocità con le competenti autorità amministrative di Stati esteri, per il perseguimento dei fini del presente decreto.

ARTICOLO 12.

(Carte di credito).

1. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni.

ARTICOLO 13.

(Disciplina transitoria).

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle attività ed alle operazioni poste in essere ai sensi del decreto-legge 4 gennaio 1991, n. 2, e del decreto-legge 8 marzo 1991, n. 72, salvo per quanto riguarda le sanzioni da essi stabilite.

ARTICOLO 14.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repub-

blica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1991.

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei ministri*
CARLI, *Ministro del tesoro*
SCOTTI, *Ministro dell'interno*
MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*
FORMICA, *Ministro delle finanze*
BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
VIZZINI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI.